

CAMERA DEI DEPUTATI

X Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico

PROPOSTE EMENDATIVE

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti vulnerabili e di bonus sociale elettrico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, Acquirente unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge il servizio di approvvigionamento centralizzato di energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, emana linee guida affinché Acquirente unico S.p.A, in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolga, secondo procedure di mercato, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i soggetti di cui al comma 1, tramite negoziazione di contratti di lungo termine (PPA) da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo le modalità

di gestione del servizio di vendita e le misure e le condizioni di contratto. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità applicative per assicurare l'attivazione nonché i livelli di qualità del servizio di approvvigionamento di energia elettrica nonché le regole per l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo del PUN rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine (PPA) di cui al primo periodo.

3. A decorrere dal 1° giugno 2026, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare gli oneri delle bollette elettriche per i clienti domestici non vulnerabili che finanziano la componente ARIM.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 3, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.

5. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 4, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato - SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 3 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 3 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato - SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità» sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.

7. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

1. 1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Fondo strutturale per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico)

1. Al fine di rafforzare l'importo riconosciuto come sostegno alla spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale alle famiglie secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° aprile 2026, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella

piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2026, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.»;

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 12, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica denominato Fondo strutturale per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Ambiente e della

sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente periodo in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di incrementare gli importi delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Per l'anno 2026, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2026 fino a 40.000 euro.

1. 2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario del valore 300 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino in possesso di un ISEE fino a 30.000 euro.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'accesso

al *bonus* sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale è elevata a 15.000 euro.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituito il *bonus* sociale per il teleriscaldamento, finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il *bonus* è riconosciuto agli utenti domestici che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al *bonus* sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, applicandosi le medesime condizioni di accesso, criteri di individuazione dei beneficiari e modalità di riconoscimento del beneficio.

1-quater. Per l'anno 2026, alle somministrazioni di gas naturale destinate a usi civili e domestici si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 10 per cento, in luogo delle aliquote previste dalla normativa vigente.

1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la riduzione del 25 per cento del valore della componente ASOS degli oneri generali di sistema sulle bollette per i consumi domestici di energia elettrica, secondo l'articolazione e le modalità applicative che saranno definite dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA).

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la riduzione di 0,20 euro per litro delle accise sui carburanti benzina e gasolio per autotrazione e per uso domestico di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria.

1. 3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 2026, al fine di sostenere la riduzione strutturale dei costi energetici delle famiglie in condizione di disagio economico, le risorse derivanti dal contributo straordinario di cui ai commi da 4-bis a 4-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, sono destinate al Fondo nazionale reddito energetico, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023.

1-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023 che istituisce il Fondo nazionale reddito energetico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) «pompa di calore»: impianto definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;

e-ter) «sistema di accumulo»: impianto definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera oo) del decreto ministeriale 7 agosto 2025;

b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «, pompe di calore e sistemi di accumulo».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti da quanto previsto dai successivi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

4-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 4-ter e 4-quater, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.

4-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma precedente è dovuto per il solo anno 2026 ed è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.

4-quater. In deroga a quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

1. 4. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2026 si provvede a una riduzione strutturale della componente ASOS delle tariffe elettriche applicata alle utenze domestiche residenti, distinta e non cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del presente decreto, mediante trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle risorse di cui al comma 4 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, mediante l'impiego di una quota annua non inferiore a 400 milioni di euro derivante da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS). L'ARERA provvede, con cadenza semestrale, alla pubblicazione

di un rapporto sull'effettiva traslazione della riduzione degli oneri ASOS sui prezzi finali al consumo, monitorando eventuali anomalie nelle componenti di vendita del mercato libero. Qualora si riscontrino comportamenti speculativi, ARERA segnala tempestivamente i fornitori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

1. 5. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è riconosciuto, alle medesime condizioni previste per i clienti domestici vulnerabili, anche agli utenti domestici economicamente svantaggiati allacciati a reti di teleriscaldamento. Con provvedimento dell'ARERA, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le modalità operative di riconoscimento del beneficio, mediante meccanismo compensativo infra-sistema.

1-ter. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto in modo automatico ai beneficiari individuati ai sensi della normativa vigente. L'ARERA pubblica con cadenza trimestrale un rapporto sul trasferimento integrale del beneficio ai clienti finali. Al fine di

garantire che il contributo straordinario previsto dal presente articolo non determini effetti traslativi sui prezzi dell'energia elettrica a carico dei clienti finali, è fatto divieto ai soggetti operanti nei mercati della produzione, vendita e commercializzazione di energia elettrica di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggiore onere derivante dall'erogazione del contributo nei contratti di fornitura ai clienti finali;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari con le seguenti: è non superiore e, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:», e comunque non inferiore a 30 euro;*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. L'ARERA definisce contenuti minimi obbligatori di informativa precontrattuale e in fattura, con linguaggio chiaro e standardizzato;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno di cui al presente articolo, la definizione di cliente vulnerabile è integrata prevedendo che la condizione di vulnerabilità sia determinata prioritariamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché mediante l'introduzione di un parametro di povertà energetica definito in relazione al rapporto tra spesa energetica annua e reddito disponibile del nucleo familiare. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA definisce i criteri applicativi.

3-ter. Il Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sui margini consentiti dalla normativa dell'Unione europea per l'applicazione

di aliquote IVA ulteriormente ridotte o agevolate sulle forniture di energia elettrica e gas in favore delle utenze domestiche vulnerabili, con l'indicazione delle misure attuabili.

1. 6. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: «contributo straordinario aggiungere le seguenti: che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).»

1. 7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: «115 euro con le seguenti: 250 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: «315 milioni di euro con le seguenti: 685 milioni di euro;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 685 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 315 milioni di euro mediante le risorse già previste dal presente articolo;

b) quanto a 370 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 8. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 115 euro con le seguenti: 200 euro.

Consequentemente, al comma 4:

all'alinea, sostituire le parole: 315 milioni di euro con le seguenti: 548 milioni di euro;

dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) quanto a 233 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 9. Ziello, Sasso, Pozzolo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: ai clienti domestici residenti con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

Consequentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: ai medesimi soggetti di cui al comma 1;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 615 milioni;

al medesimo comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 10. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 250 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da 9.979 fino a 19.999 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, nel limite di spesa

di 815 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Consequentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 815 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza delle medesime amministrazioni.

1. 11. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è riconosciuto, alle medesime condizioni previste per i clienti domestici vulnerabili, anche agli utenti domestici economicamente svantaggiati allacciati a reti di teleriscaldamento. Con provvedimento dell'ARERA, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le modalità operative di riconoscimento del beneficio, mediante meccanismo compensativo infrastemma.

1. 12. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto in modo automatico ai beneficiari individuati ai sensi della normativa vigente. L'ARERA pubblica con cadenza trimestrale un rapporto sul trasferimento integrale del beneficio ai clienti finali. Al fine di garantire che il contributo straordinario previsto dal presente articolo non determini effetti traslativi sui prezzi dell'energia elettrica a carico dei clienti finali, è fatto divieto ai soggetti operanti nei mercati della produzione, vendita e commercializzazione di energia elettrica di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggiore onere derivante dall'erogazione del contributo nei contratti di fornitura ai clienti finali.

1. 13. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere i commi 2 e 3.

1. 14. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 2026, ai clienti domestici residenti che non siano titolari del bonus sociale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e con ISEE non superiore a 25.000 euro, è riconosciuto un contributo straordinario, erogato con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in misura fissa e differenziato per zone climatiche secondo i criteri individuati dalla medesima Autorità. Con la medesima delibera sono definite le modalità applicative del contributo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

Consequentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ferma restando la prioritaria destinazione delle risorse necessarie all'attuazione dell'articolo 10, comma 2, una quota delle maggiori entrate derivanti dalla vendita del gas di cui ai commi 1 e 2, nei limiti delle maggiori risorse effettivamente accertate e disponibili, è destinata, in deroga alla destinazione di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. Per la quota residua resta ferma la destinazione di cui al comma 3.

1. 15. Magi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono riconoscere con le seguenti: riconoscono e le parole: 25.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.

Consequentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: che aderiscono a quanto previsto dal con le seguenti: di cui al comma 2.

1. 16. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, distintamente per ciascun segmento di mercato servito.

1. 17. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, L'Abbate.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è pari con le seguenti: è non superiore e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque non inferiore a 30 euro.

1. 18. Pandolfo, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori, stabilendo contenuti minimi obbligatori di informativa precontrattuale e in fattura relativi ai criteri di accesso al contributo, all'importo stimato, ai tempi di riconoscimento e alle eventuali condizioni di applicazione, mediante linguaggio chiaro e standardizzato.

1. 19. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di individuare agevolmente i beneficiari del meccanismo di cui al comma 2, i venditori possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la messa a disposizione di informazioni aggregate non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, secondo le modalità trasmesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

2-ter. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di attuazione del comma 2-bis, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, Acquirente Unico S.p.A. provvede alle attività di cui al comma 2-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 20. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, sono ricomprese tra le utenze non domestiche ammissibili anche le utenze intestate agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con entrate inferiori a 60.000 euro nell'anno 2025.

* **1. 21.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* **1. 22.** Gadda.

* 1. 23. Ghirra, Bonelli.

* 1. 24. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni, individua il sito o il portale più idoneo per l'ubicazione delle attestazioni rilasciate e ne disciplina le forme di pubblicazione sul proprio portale istituzionale.

1. 25. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, L'Abbate.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: L'utilizzo dell'attestazione per finalità commerciali è consentito esclusivamente in forme trasparenti, non ingannevoli e non comparative, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei consumatori e di pratiche commerciali scorrette. È assicurata un'adeguata informazione ai consumatori in merito alla misura di cui al comma 2, anche avvalendosi del contributo delle associazioni dei consumatori.

1. 26. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all'adesione a servizi o prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. L'ARERA definisce contenuti minimi obbligatori di informativa precontrattuale e in fattura, con linguaggio chiaro e standardizzato.

1. 27. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno di cui al presente articolo, la definizione di cliente vulnerabile è integrata prevedendo che la condizione di vulnerabilità sia determinata prioritariamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché mediante l'introduzione di un parametro di povertà energetica definito in relazione al rapporto tra spesa energetica annua e reddito disponibile del nucleo familiare.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA definisce i criteri applicativi.

1. 28. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta» sono sostituite dalle seguenti: «i clienti finali ricevono in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette, le quali riportano in modo facilmente identificabile l'identità dell'*utility manager*, ove presente, mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura. L'informazione è disponibile solo al venditore che emette la bolletta e all'utente finale stesso.».

1. 29. Milani, Giorgianni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sui margini consentiti dalla normativa dell'Unione

europea per l'applicazione di aliquote IVA ulteriormente ridotte o agevolate sulle forniture di energia elettrica e gas in favore delle utenze domestiche vulnerabili, con l'indicazione delle misure attuabili.

1. 30. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.

1. 31. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi

dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) quanto a 148 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-undecies.

4-bis. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori dell'energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica.

4-ter. Il contributo è istituito in considerazione della eccezionale redditività registrata nel settore dell'energia a decorrere dall'anno 2021.

4-quater. Sono soggetti al contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027, hanno conseguito almeno il 75 per cento dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:

a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;

b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

d) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia

elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

4-quinquies. Il contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2026 che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

4-sexies. Il contributo si applica nella misura del 50 per cento di tale base imponibile nella misura massima del 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2027.

4-septies. Se uno o più anni *baseline* presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:

a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;

b) componenti di reddito *una tantum* non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

4-octies. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2027.

4-novies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si

applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4-*decies*. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 4-*quater* è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.

4-*undecies*. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.

1. 32. Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, alinea, dopo le parole: anno 2026 aggiungere le seguenti: da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 aprile 2026,.

1. 33. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° aprile 2026, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo

3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulla base dei seguenti scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

a) 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente;

b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;

c) 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio;

d) 19.000 euro per nuclei familiari con due figli;

e) 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli;

f) 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.

1. 34. Barzotti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° maggio 2026, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tenendo conto di scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare.

1. 35. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono destinati prioritariamente alla riduzione della componente ASOS delle tariffe elettriche.

1. 36. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi da 50 a 53 sono soppressi.

5-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 37. Bonetti, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche attraverso l'invio di messaggi, finalizzate alla proposta e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

9-ter. È fatta salva la possibilità per il professionista di contattare per telefono il consumatore a seguito di richiesta effettuata dal consumatore stesso direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto avvalendosi di documenti o altri elementi di prova che devono essere conservati per dodici mesi dal contatto.

9-quater. È fatta salva la possibilità per il professionista di contattare, tramite telefono, sms, mail o altre soluzioni di messaggistica i propri clienti di energia elettrica o gas che abbiano espresso il consenso al contatto per ricevere proposte commerciali.

9-quinquies. I contatti telefonici di cui ai commi 9-ter e 9-quater dovranno essere effettuati dal professionista da un numero che lo identifichi univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto ai commi 9-bis,

9-ter e 9-quater e del presente comma sono nulli.».

1. 38. Pietrella.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rateizzazione automatica, tutela contro conguagli anomali e obbligo di fatturazione mensile)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e delle microimprese di cui alla raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione europea, i venditori di energia elettrica e gas naturale assicurano la fatturazione con cadenza mensile sulla base dei consumi effettivi rilevati mediante sistemi di misura elettronici o mediante autolettura validata secondo le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2. La fatturazione non può riferirsi a periodi di consumo superiori a due mesi, salvo comprovati impedimenti tecnici debitamente documentati dal venditore e comunicati al cliente secondo le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

3. Per le fatture di importo superiore di almeno il trenta per cento rispetto alla media degli importi fatturati nei dodici mesi precedenti per la medesima utenza, al cliente finale è riconosciuto il diritto alla rateizzazione automatica dell'importo eccedente in almeno dieci rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi né di oneri aggiuntivi.

4. Per le fatture di conguaglio riferite a periodi superiori a dodici mesi, il cliente finale ha diritto alla rateizzazione dell'importo dovuto fino a un massimo di ventiquattro rate mensili senza interessi. Sono nulli i patti contrari.

5. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità attuative della rateizzazione automatica, le procedure di controllo e il relativo regime sanzionatorio.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 01. Vietri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2026, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, individuati con il decreto di cui al comma 4 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 02. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Adeguatezza della consulenza nei settori energia)

1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle comunicazioni elettroniche che offrono o promuovono contratti a clienti finali sono responsabili della correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e proposta contrattuale svolte, direttamente o tramite reti di vendita.

2. Prima della conclusione del contratto, l'operatore acquisisce le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valuta l'adeguatezza della proposta contrattuale, conservandone evidenza documentale.

3. Le attività di consulenza e valutazione di adeguatezza sono svolte da soggetti dotati di qualificazione professionale verificabile, acquisita mediante formazione certificata o certificazione rilasciata secondo *standard* tecnici riconosciuti. A tal fine costituisce, in particolare, parametro di riferimento quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60.

4. L'assenza della qualificazione o della documentazione attestante la valutazione di adeguatezza, costituisce elemento rilevante ai fini dell'accertamento delle pratiche commerciali scorrette e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le Autorità di regolazione competenti definiscono le modalità attuative del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 03. Giorgianni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia)

1. Al fine di promuovere la trasparenza, la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri con cui gli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale dovranno trasmettere e comunicare all'Autorità i margini di profitto, distinti per segmento di attività, con particolare riferimento alla vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas.

2. Le informazioni pubblicate, oggetto del provvedimento di cui al primo comma, devono includere indicatori espressi in forma percentuale che evidenzino la marginalità applicata alle diverse offerte commerciali che esplicitino almeno:

a) il margine medio lordo delle offerte rivolte alle nuove acquisizioni comprensivo, ai fini del calcolo della media, delle proposte rivolte a clienti cessati che, dopo aver trasferito la propria fornitura ad altro operatore, sono destinatari di proposte volte alla riattivazione del rapporto contrattuale (cosiddette offerte *win-back*);

b) il margine medio lordo delle offerte applicate ai clienti in fornitura da almeno dodici mesi, ovvero ai clienti in portafoglio.

L'ARERA dovrà fornire specifiche indicazioni per assicurare la confrontabilità dei dati forniti dagli operatori, anche tramite la definizione di specifiche formule di calcolo dei margini percentuali.

3. La frequenza di rendicontazione, non inferiore ai sei mesi, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo sono definiti dal medesimo provvedimento dell'ARERA di cui al primo comma, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità delle informazioni. La documentazione trasmessa dovrà essere resa pubblica sul sito dell'ARERA ed inserita all'interno della relazione annuale.

4. L'ARERA è altresì autorizzata a prevedere misure di controllo e sanzioni nei confronti degli operatori che non adempiano agli obblighi di trasparenza di cui al presente articolo.

* 1. 04. Milani, Giorgianni, Dondi.

* 1. 05. Zinzi, Montemagni.

* 1. 06. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia)

1. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2025 per la componente energia e il gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza delle medesime amministrazioni.

1. 07. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario per le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2026, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9

giugno 2020, n.47, di competenza delle medesime amministrazioni.

1. 08. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nonché di favorire la transizione energetica del settore civile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per l'efficienza energetica domestica per nuclei a basso reddito)

1. È istituito un fondo presso il MASE destinato a finanziare voucher o sconti in fattura per interventi di efficientamento energetico domestico riservati ai nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro.

2. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative di cui al comma 1.

1. 010. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 011. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio fornitore)

1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio fornitore, gestito tramite il Sistema Informativo Integrato, sono utilizzate esclusivamente per

finalità tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AREERA) provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio fornitore coerente con la disposizione di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza.

*** 1. 012.** Caramanna.

*** 1. 014.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

*** 1. 017.** Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a

decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento»;

2) al penultimo periodo, sono premesse le parole: «Nel caso della fornitura del gas naturale,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.»;

b) al comma 9-bis, dopo le parole: «per la fornitura di gas naturale» sono aggiunte le seguenti: «e del teleriscaldamento».

**** 1. 018.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

**** 1. 020.** Squeri, Davide Bergamini, Pierro.

**** 1. 021.** Cavo.

**** 1. 022.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Piano di rateizzazione delle bollette energetiche in favore dei clienti domestici)

1. All' articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022» sono

sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026».

1. 023. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».

1. 024. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti: «2-*quinqüies*. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le stesse condizioni tariffarie sono offerte dai venditori ai clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle altre isole non interconnesse.

2- *sexies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, allo sviluppo di capacità di stoccaggio nelle isole non interconnesse provvedono i distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.

2-*septies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.

2-*octies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse sono svolte dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente definisce le condizioni economiche per l'esercizio di tali attività.

2-*novies*. Le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate sono adottate con il regolamento del Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi da 2-*quinqüies* a 2-*octies*.».

1. 025. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Differimento del termine per l'esercizio delle centrali a carbone per la produzione di energia elettrica)

1. Al fine di rispondere all'emergenza relativa all'approvvigionamento energetico nazionale, anche in ragione della crisi geopolitica globale, e ridurre il costo per i consumatori, il termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.

1. 026. Bonetti, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rimodulazione delle soglie ISEE per l'accesso al bonus sociale per energia elettrica e gas)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti valori di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), differenziati in base alla composizione degli stessi:

a) 10.000 euro per i nuclei familiari con un solo componente;

b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;

c) 16.000 euro per i nuclei familiari con un figlio;

d) 19.000 euro per i nuclei familiari con due figli;

e) 22.000 euro per i nuclei familiari con tre figli;

f) 25.000 euro per i nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro.».

b) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti: «9-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad adeguare la disciplina attuativa del *bonus* sociale per energia elettrica e gas alle disposizioni di cui al comma 9-bis, determinando i relativi importi e le modalità applicative;

9-quater. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis si provvede

mediante revisione delle componenti tariffarie applicate alla generalità dell'utenza, per la quota eccedente la copertura già assicurata dalla fiscalità generale, secondo modalità definite da ARERA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1. 027. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'accesso dei sistemi di accumulo residenziali ai mercati all'ingrosso dell'energia)

1. Al fine di consentire l'accesso dei sistemi di accumulo elettrochimico domestici al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provvede, con proprio decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per prevedere l'esenzione dall'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 con riferimento agli strumenti di misura necessari al calcolo dell'Energia immessa negativa (EIN) di cui alla delibera 16 marzo 2021, n. 109/2021/R/eel, nei contesti di connessione in bassa tensione. Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data dell'esenzione di cui al periodo precedente, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in coordinamento con il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), provvede ad aggiornare la relativa regolazione e a stabilire adeguati *standard* e presidi affinché gli strumenti di misura nei contesti di

connessione in bassa tensione possano fornire i dati richiesti dall'Allegato A.78, del Codice di rete di Terna, approvato con delibera ARERA 28 giugno 2022, n. 285/2022/R/eel, garantendo al contempo l'integrità del sistema. La regolazione, gli standard e i presidi aggiornati dovranno altresì consentire l'utilizzo di strumenti di misura integrati.

1. 028. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2029 con le seguenti: 1° giugno 2028.

Consequentemente:

al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 80 per cento;

al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi con le seguenti: pari a 12 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 24 mesi;

al secondo periodo:

sostituire le parole: pari alla media delle tariffe premio con le seguenti: pari alla tariffa premio;

aggiungere, in fine, le parole: , scelta dal soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico;

al comma 4:

all'alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027;

alla lettera b), numero 1):

al primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;

al secondo periodo, sostituire le parole: ultimo quinquennio con le seguenti: ultimo triennio, al netto dei periodi di fermo comunicati al GSE o disposti dal gestore di rete per problematiche di rete;

alla lettera c), numero 2):

sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;

sostituire le parole: ultimo quinquennio con le seguenti: ultimo triennio, al netto dei periodi di fermo comunicati al GSE o disposti dal gestore di rete per problematiche di rete;

alla lettera e):

all'alinea, sostituire le parole: e comunque non superiore al 6 per cento con le seguenti: e comunque superiore al 6 per cento;

al numero 1), sostituire le parole da: di rifacimento integrale fino alla fine del numero con le seguenti: di rifacimento che comportino un aumento di produzione del 30 per cento rispetto a quella dell'impianto esistente;

sopprimere i numeri 2), 3) e 4);

al numero 5), sopprimere le parole: , limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);

sopprimere i numeri 6) e 7);

al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: integrale;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli impianti oggetto degli interventi di rifacimento di cui al comma 4 è assicurata la priorità di connessione alla medesima rete esistente.

2. 1. Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 80 per cento;

Consequentemente:

al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi con le seguenti: pari a 12 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 24 mesi;

al secondo periodo:

sostituire le parole: pari alla media delle tariffe premio con le seguenti: pari alla tariffa premio;

aggiungere, in fine, le parole: , scelta dal soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico;

al comma 4:

all'alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027;

alla lettera b), numero 1):

al primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;

al secondo periodo, sostituire le parole: ultimo quinquennio con le seguenti:

ultimo triennio, al netto dei periodi di fermo comunicati al GSE o disposti dal gestore di rete per problematiche di rete;

alla lettera c), numero 2):

sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;

sostituire le parole: ultimo quinquennio con le seguenti: ultimo triennio, al netto dei periodi di fermo comunicati al GSE o disposti dal gestore di rete per problematiche di rete;

alla lettera e):

all'alinea, sostituire le parole: e comunque non superiore al 6 per cento con le seguenti: e comunque superiore al 6 per cento;

al numero 1), sostituire le parole da: di rifacimento integrale fino alla fine del numero con le seguenti: di rifacimento che comportino un aumento di produzione del 30 per cento rispetto a quella dell'impianto esistente;

sopprimere i numeri 2), 3) e 4);

al numero 5), sopprimere le parole: , limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);

sopprimere i numeri 6) e 7);

al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: integrale;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli impianti oggetto degli interventi di rifacimento di cui al comma 4 è assicurata la priorità di connessione alla medesima rete esistente.

* 2. 2. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

* 2. 3. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

* 2. 4. Ghirra, Bonelli.

* 2. 5. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027 *con le seguenti:* nel periodo, di durata 18 mesi, che inizia decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto, successivo al 31 dicembre 2025, attuativo degli articoli 6, 7 e 7-bisdel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Consequentemente:

al comma 3, le parole: entro il 31 maggio 2026 *sono sostituite dalle seguenti:* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto, successivo al 31 dicembre 2025, attuativo degli articoli 6, 7 e 7-bisdel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2026 *con le seguenti:* entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto, successivo al 31 dicembre 2025, attuativo degli articoli 6, 7 e 7-bisdel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. 6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo, determinato dal GSE, avente la durata necessaria ad assicurare una produzione energetica sufficiente al pieno recupero dei ricavi non ricevuti in applicazione delle lettere a) e b) del comma 1, maggiorati del 10 per cento.

2. 7. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica la tariffa di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 31 maggio 2026 di cui al comma 3.

Consequentemente:

al comma 4:

alla lettera b), numero 2) e alla lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica il tasso di attualizzazione di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4;

alla lettera e):

sostituire il numero 2) con il seguente:

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1), il 40 per cento del contingente di 10 GW sarà destinato alla realizzazione degli interventi con l'utilizzo di tecnologie prodotte in stabilimenti ubicati in Europa. La restante parte del contingente verrà utilizzata per gli interventi che non utilizzeranno tecnologie prodotte in Europa, prevedendo per i moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12 una maggiorazione del tasso di interesse, di cui alla presente lettera e), rispetto ai moduli iscritti al registro di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 181 del 2023, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) del medesimo articolo 12;

aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) Il GSE pubblica il tasso di interesse ed il costo medio di capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027, una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri generali di sistema afferenti alla componente ASOS è finanziata mediante risorse della fiscalità generale, secondo criteri di progressività e capacità contributiva, nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione.

2. 8. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica la tariffa di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 31 maggio 2026 di cui al comma 3.

Conseguentemente:

al comma 4:

alla lettera b), numero 2) e alla lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il GSE pubblica il tasso di attualizzazione di cui al precedente periodo 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4;

alla lettera e):

sostituire il numero 2) con il seguente:

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1), il 40 per cento del contingente di 10 GW sarà destinato alla realizzazione degli interventi con l'utilizzo di tecnologie prodotte in stabilimenti ubicati in Europa. La restante parte del contingente verrà utilizzata per gli interventi che non utilizzeranno tecnologie prodotte in Europa, prevedendo per i moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12 una maggiorazione del tasso di interesse, di cui alla presente lettera e), rispetto ai moduli iscritti al registro di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 181 del 2023, che corrispondono ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) del medesimo articolo 12;

aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) Il GSE pubblica il tasso di interesse ed il costo medio di capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici 60 giorni prima della scadenza del 30 settembre 2026 di cui al comma 4.

* 2. 9. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

* 2. 10. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentito il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., definisce con propria deliberazione:

a) i criteri di calcolo del valore attuale netto di cui al comma 1;

b) le modalità operative per l'esercizio dell'opzione;

c) i meccanismi di monitoraggio degli effetti sulla componente ASOS degli oneri generali di sistema.

Consequentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'effettiva adesione al meccanismo di rimodulazione, sull'impatto

prodotto sulla componente ASOS e sulla conseguente riduzione degli oneri generali di sistema.;

al comma 4, alinea, dopo le parole: possono optare *aggiungere le seguenti:* a condizione che le modalità di rimodulazione assicurino un valore attuale netto non inferiore al valore atteso dei flussi incentivanti residui spettanti alla data dell'opzione, determinato secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli inerenti al rinnovo della concessione,».

2. 11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, le misure di riduzione della componente ASOS di cui al presente articolo si applicano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate al medesimo articolo, anche ai punti di prelievo in bassa tensione intestati ad enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), anche quando la potenza impegnata non sia superiore a 20 kW, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 13. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, le misure di riduzione della componente ASOS di cui al presente articolo si applicano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate al medesimo articolo, anche ai punti di prelievo in bassa tensione intestati ad enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), anche quando la potenza impegnata non sia superiore a 20 kW, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **2. 15.** Gadda.

* **2. 16.** Ghirra, Bonelli.

* **2. 17.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, lettera e), numero 1), sostituire le parole: comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di *con le seguenti:* garantiscano un incremento della producibilità pari ad almeno il 40 per cento di.

2. 18. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ovvero moduli fotovoltaici conformi alla normativa europea vigente in materia di sicurezza, prestazioni e sostenibilità ambientale, purché garantiscano standard qualitativi e tecnici equivalenti a quelli previsti dal medesimo articolo 12. Per gli impianti ubicati in area agricola ovvero asserviti ad attività agricola o agroindustriale, è altresì consentito l'utilizzo di moduli con caratteristiche dimensionali compatibili con le strutture di supporto esistenti, al fine di evitare interventi strutturali sproporzionati o economicamente non sostenibili. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., sono definiti i criteri di equivalenza tecnica e le modalità di verifica.

2. 19. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, lettera e), numero 2), sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere a), b) e c).

*** 2. 20.** Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

*** 2. 21.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 2. 22.** Ghirra, Bonelli.

*** 2. 23.** Ferrari.

*** 2. 24.** Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle cooperative di utenza ed alle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

2. 25. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Cattoi, Carra', Sudano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 8, sostituire le parole: in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, con le seguenti: alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. 26. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La riduzione della componente ASOS di cui al presente comma, già prevista a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 3, commi 1 e 4, è assicurata, a decorrere dall'anno 2026, mediante l'impiego dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite degli importi indicati, per ciascun anno, nel piano di cui all'articolo 2, comma 8-bis, e comunque non inferiori a 431,5 milioni di euro per l'anno 2026, 501,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 68,4 milioni di euro per l'anno 2028. L'ARERA adegua le proprie deliberazioni conseguentemente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

2. 27. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2026, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2026, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2025, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati

energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 28. Simiani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è avviato un percorso triennale di progressiva riduzione della componente ASOS applicata alle utenze domestiche e non domestiche, mediante trasferimento alla fiscalità generale degli oneri relativi a misure di politica industriale e ambientale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un piano attuativo con indicazione delle relative coperture.

2. 29. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai fini del presente articolo, per utenze non domestiche si intendono i

punti di prelievo destinati allo svolgimento di un'attività economica, ivi incluse le forniture intestate a soggetti esercenti la libera professione, in forma individuale, ovvero associata, purché il contratto di fornitura e l'uso del punto di prelievo siano riferibili all'esercizio dell'attività.

* 2. 30. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

* 2. 31. Benzoni.

* 2. 32. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. La tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di ARERA, è applicata anche per le forniture temporanee a *forfait* delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

2. 33. Simiani, Romeo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: «numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 7)».

2. 36. Peluffo, Pandolfo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Destinazione alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema del settore elettrico)

1. A decorrere dal 1° luglio 2026, gli oneri generali di sistema relativi al settore elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono più applicati nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici.

2. Gli oneri generali di sistema di cui al comma 1 sono posti integralmente a carico del bilancio dello Stato, mediante trasferimento annuale delle relative risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito denominata "CSEA".

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a istituire, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un apposito fondo denominato "Fondo per la copertura degli oneri generali del sistema elettrico", con una dotazione pari a 14 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad adeguare la regolazione tariffaria del settore elettrico, eliminando dalle bollette dell'energia elettrica le componenti

tariffarie relative agli oneri generali di sistema.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di trasferimento delle risorse alla CSEA.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante:

a) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂);

b) quota parte delle entrate derivanti dalla tassazione degli extraprofiti nel settore energetico;

c) ulteriori risorse individuate nell'ambito della legge di bilancio.

2. 01. Pozzolo, Sasso, Ziello.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della disciplina della gestione degli oneri

generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di meccanismi agevolativi fiscali diretti ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

c) prevedere, mediante la modifica del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera b) in misura pari:

1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro;

d) prevedere la rimodulazione in aumento dei canoni annui per i permessi di

prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera c);

e) adottare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la realizzazione di un'equa redistribuzione degli oneri di sistema tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 7, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

9. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione delle stesse si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

2. 03. Lomuti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Detrazione IRPEF degli oneri generali di sistema per gli anni 2026 e 2027)

1. Per gli anni d'imposta 2026 e 2027, agli utenti domestici titolari di contratto di fornitura di energia elettrica è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari agli importi versati a titolo di oneri generali afferenti al sistema elettrico, al netto di eventuali agevolazioni o *bonus* già riconosciuti sulla medesima componente.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del:

a) 75 per cento degli importi versati, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro annui;

b) 50 per cento degli importi versati, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro annui;

c) 25 per cento degli importi versati, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro annui.

3. La detrazione non spetta per redditi complessivi superiori a 45.000 euro annui.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, anche ai fini della certificazione degli importi da parte dei venditori di energia elettrica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 520 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 3 del presente decreto.

2. 04. Lomuti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2026, le misure agevolative in favore delle imprese a forte

consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

2. 05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2026, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media, alta e altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza delle medesime amministrazioni.

2. 06. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Divieto di introduzione di nuovi oneri generali di sistema)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere introdotti nuovi oneri generali di sistema a carico delle tariffe elettriche e del gas, salvo espressa previsione legislativa accompagnata da integrale copertura a carico della fiscalità generale.

2. 07. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure di riduzione della componente ASOS dell'energia per le imprese)

1. In deroga all'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, una somma non inferiore ad euro 2.000 milioni è destinata ad abbattere, per l'anno 2026, la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo, sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente.

3. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.

2. 08. Ziello, Sasso, Pozzolo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Misure a tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di *telemarketing* e *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela

dei consumatori, il comma 3-*bis* dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso in modo preventivo il proprio consenso mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo in un registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali.».

2. Con le modalità e nel rispetto dei criteri e principi generali previsti dal comma 3-*ter* dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è istituito il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

2. 09. Iaria, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. Al fine di garantire un'effettiva tutela dei consumatori nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, contrastando le pratiche di *telemarketing* aggressivo, all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26».

2. 010. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Rafforzamento del nome dell'intermediario in chiaro)

1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta» sono sostituite dalle seguenti: «i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio degli utenti finali, l'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura. L'informazione è

disponibile solo al venditore che emette la bolletta e all'utente finale stesso.».

2. 011. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Rafforzamento del nome dell'intermediario in chiaro)

1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta» sono sostituite dalle seguenti: «i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio degli utenti finali, l'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura.».

2. 012. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Contributo straordinario per la riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione)

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2026, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, calcolato su base trimestrale a decorrere dal 1° ottobre 2025, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri delle annualità precedenti. In caso di saldo negativo, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.

6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili.

7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate

tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8. Il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con riferimento al trimestre di riferimento, fatto salvo il conguaglio a saldo entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, con la dichiarazione annuale Iva, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2026, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la comunicazione è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento di interventi volti alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte

nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

3. 3. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Fondo strutturale per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche delle PMI)

1. Al fine di mitigare in modo strutturale gli oneri delle bollette elettriche per le piccole e medie imprese mediante riduzione della componente tariffaria ASOS, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° aprile 2026, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2026, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato «Fondo strutturale per la riduzione della componente ASOS delle PMI». Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente periodo in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per

usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. 4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti che, indipendentemente dall'attività economica esercitata, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 5 milioni di euro, un utile netto superiore a 1 milione di euro e tale utile netto è superiore di oltre il 10 per cento rispetto a quello conseguito nel precedente periodo di imposta.

3. 5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le cooperative di utenza, le cooperative elettriche storiche di cui

all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. 6. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Cattoi, Carra', Sudano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'aumento di due punti percentuali le imprese qualificate come startup innovative ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. 7. Comba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, tabella 1, lettera D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA, dopo le parole - 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica", aggiungere le seguenti: ad eccezione del codice 35.12.00.

*** 3. 8. Del Barba.**

*** 3. 9. Boscaini.**

*** 3. 10. Cavo.**

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'incremento dell'aliquota di cui al presente articolo i ricavi derivanti da contratti per differenza a due vie stipulati con il GSE, nonché da contratti di lungo termine di durata superiore a dodici mesi a prezzo fisso o indicizzato non correlato al prezzo marginale giornaliero, Power Purchase Agreements registrati presso il GSE.

1-ter. Al fine di garantire che l'incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previsto dal presente articolo non determini effetti traslativi sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale a carico dei clienti finali, è fatto divieto ai soggetti operanti nei mercati della produzione, vendita e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggiore onere fiscale derivante dall'applicazione della suddetta maggiorazione nei corrispettivi applicati nei mercati all'ingrosso o nei contratti di fornitura ai clienti finali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente esercita attività di vigilanza sul rispetto della presente disposizione, anche attraverso l'analisi delle condizioni economiche applicate nei mercati all'ingrosso e nei contratti di fornitura ai clienti finali. Qualora accerti comportamenti elusivi o pratiche volte a trasferire ai clienti finali il maggiore onere fiscale, l'Autorità dispone:

a) l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente trasferite ai clienti finali;

b) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1-quater. Con provvedimento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA definisce le modalità di monitoraggio e verifica della corretta applicazione del comma 2-ter.

3. 11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica alle società proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili relativamente ai ricavi afferenti alla produzione oggetto di contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, anche di natura finanziaria, ivi inclusi i contratti di incentivazione attivi, contratti di lungo termine di acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement - PPA) e di altri contratti bilaterali, a condizioni non correlate all'andamento dei prezzi dei mercati elettrici.

*** 3. 13.** Boscaini.

*** 3. 14.** Barabotti, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina.

*** 3. 15.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 3. 16.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti non passivi di imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

3. 17. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire che l'incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1 non determini effetti di traslazione sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale applicati ai clienti finali, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con cadenza semestrale, provvede:

a) al monitoraggio dell'andamento dei prezzi praticati dagli operatori interessati dall'incremento dell'aliquota IRAP nei mercati all'ingrosso e nei contratti di fornitura ai clienti finali;

b) alla verifica che gli effetti economici derivanti dalla destinazione delle risorse di cui al comma 3 alla riduzione della componente ASOS si traducano in una effettiva riduzione degli oneri a carico delle utenze interessate;

c) alla segnalazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di eventuali condotte idonee a trasferire sui consumatori finali l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota IRAP.

3. 18. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura la piena neutralità comunicativa rispetto alle strategie commerciali degli operatori del mercato libero dell'energia, evitando l'attribuzione di segni distintivi, attestazioni, bollini o qualificazioni idonei a incidere sulla concorrenza tra fornitori o a generare nei consumatori percezioni di affidabilità commerciale complessiva non direttamente riconducibili a obblighi regolatori.

3. 19. Gruppioni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire la riduzione strutturale del costo dell'energia per famiglie e imprese e di sostenere il percorso di decarbonizzazione del sistema energetico, è promossa la progressiva revisione dei sussidi ambientalmente dannosi nel settore

energetico, destinando prioritariamente le risorse derivanti dalla loro riduzione al finanziamento di misure di riduzione degli oneri energetici.

3. 20. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione degli effetti dello shock petrolifero derivante dagli eventi bellici in corso nel Golfo Persico, l'aliquota di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata di un punto percentuale per l'anno 2026. Il maggior gettito di cui al presente comma è interamente destinato alla riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti.

3. 21. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per favorire la riduzione immediata della componente ASOS delle bollette elettriche per le utenze non domestiche)

1. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del finanziamento

di un'ulteriore riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS), viene autorizzata per l'anno 2026 una spesa di 600 milioni di euro. Tale spesa integra la dotazione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte dei proventi, relativi al 2025, derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di spesa interessati.

3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2025 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

4. La riduzione di cui al comma 1 si applica all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione, attua le disposizioni di cui al presente articolo, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a

qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3. 01. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

1. Tenuto conto delle tensioni geopolitiche e della situazione di conflitto in Medio Oriente, nonché dei conseguenti effetti di incremento e volatilità dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Per le imprese di cui al presente comma, localizzate nelle Isole Maggiori, la misura è incrementata del 10 per cento.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel periodo di riferimento per il quale è riconosciuto il contributo. In tal caso l'incremento del costo per kWh di

energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo medio dell'energia elettrica rilevato nel medesimo periodo, sulla base dei dati pubblicati dal gestore dei mercati energetici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del Decreto legge 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/2022, relative ai maggiori introiti derivanti dal contributo straordinario a carico delle imprese operanti nel settore energetico.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. 02. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:**Art. 3-bis.**(IVA agevolata sui servizi di teleriscaldamento)*

1. Al fine di contenere per il primo trimestre 2026 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 41,46 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.

3. 03. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:**Art. 3-bis.*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. A decorrere dal 1 aprile 2026, le imprese di cui ai commi 1 e 2 beneficiarie dei contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, che delocalizzano, parzialmente o totalmente, l'attività economica oggetto delle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo, sono tenute alla restituzione proporzionale delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le modalità per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di parziale o totale delocalizzazione, la quantificazione dell'importo dovuto in misura proporzionale alla riduzione della capacità produttiva nonché le modalità di versamento e i termini per il pagamento.».

3. 04. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:**Art. 3-bis.**(Proroga in materia di grandi derivazioni idroelettriche)*

1. All'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, le parole «non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

3. 05. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche)

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026».

3. 06. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 4.

1. Al comma 3, sostituire le parole da: che a tal fine è autorizzata a rilasciare *fino alla fine del comma con le seguenti*: che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis del suddetto decreto legislativo, è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie, a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attività

di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A., per l'operatività di cui al presente comma, è pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

4. 1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La garanzia pubblica di cui al comma 3 può essere riconosciuta su base aggregata valorizzando il merito creditizio del cluster di PMI.

Conseguentemente:

al comma 4, dopo le parole: da parte delle imprese *aggiungere le seguenti:* e delle loro aggregazioni in possesso di requisiti di presenza stabile sul mercato negli ultimi 5 anni;

al comma 6, dopo le parole: per i gruppi di acquisto *aggiungere le seguenti:* di recente costituzione;

sopprimere il comma 12;

dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. ARERA, sentito il GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta modelli contrattuali tipo per i PPA destinati alle PMI.

13-ter. È obbligatoria la pubblicazione nella bacheca GSE di una scheda economica sintetica standardizzata per ciascun PPA.

4. 2. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La garanzia pubblica di cui al comma 3 può essere riconosciuta su base aggregata valorizzando il merito creditizio del cluster di PMI.

4. 3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta entro novanta giorni linee guida per la standardizzazione dei contratti di lungo termine di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA), al fine di favorire la liquidità del mercato e la partecipazione delle piccole e medie imprese attraverso schemi di aggregazione della domanda.

4. 4. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo le parole: da parte delle imprese aggiungere le seguenti: e delle loro aggregazioni in possesso di requisiti di presenza stabile sul mercato negli ultimi 5 anni.

*** 4. 5.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 4. 6.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 4. 7.** Steger, Manes.

*** 4. 8.** Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*** 4. 10.** Benzoni.

*** 4. 11.** Davide Bergamini, Squeri, Pierro.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 6, dopo le parole: per i gruppi di acquisto aggiungere le seguenti: di recente costituzione.

**** 4. 12.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

**** 4. 13.** Benzoni.

**** 4. 14.** Steger, Manes.

**** 4. 15.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , favorendo la più ampia partecipazione anche da parte di soggetti meno strutturati, delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica.

4. 16. L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6. *bis.* All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i dati necessari all'individuazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

4. 17. Schiano Di Visconti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 7, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: la promozione di attività di aggregazione, nonché.

4. 18. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui al comma 7, i protocolli di intesa tra le società del Gruppo GSE e le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese possono prevedere il coinvolgimento delle medesime associazioni nello svolgimento di funzioni di supporto tecnico e organizzativo finalizzate alla diffusione dei contratti di lungo termine per l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, tali protocolli possono disciplinare attività di aggregazione e coordinamento della domanda energetica delle imprese associate, raccolta e standardizzazione dei dati di consumo, nonché assistenza tecnica e contrattuale finalizzata alla semplificazione delle procedure di adesione agli strumenti messi a disposizione dal GSE. I protocolli possono inoltre favorire la promozione di strumenti mutualistici di garanzia, anche mediante convenzioni con confidi o sistemi consorziali, nonché attività di pre-valutazione economico-finanziaria su base aggregata delle imprese interessate."

7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento delle associazioni quali soggetti facilitatori, per la presentazione su base aggregata delle domande di accesso agli strumenti di garanzia eventualmente previsti, nonché per la validazione dei dati economici forniti dalle imprese aderenti e per la reportistica periodica relativa all'andamento delle iniziative attivate.

*** 4. 19.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 4. 20.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma di società di capitali benefit ai sensi dei commi da 376 a 384 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si considerano conformi al requisito previsto dall'articolo 2, punto 16, della direttiva (UE) 2018/2001 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, qualora lo statuto individui tra gli obiettivi principali di beneficio comune la produzione, la condivisione e la valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili, nonché la generazione di benefici ambientali, economici o sociali per i membri o per il territorio di riferimento, prevedendo altresì la prevalenza dello scopo di beneficio comune sullo scopo di lucro. Ai fini della valutazione del perseguimento del beneficio comune di cui al presente comma, le società benefit possono utilizzare indicatori energetici, ambientali e sociali connessi alla produzione, alla condivisione

e al consumo dell'energia rinnovabile nell'ambito della comunità energetica.

4. 21. Del Barba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: i costi per l'esercizio e il mantenimento sono aggiunte le seguenti: , comprensivi della remunerazione del capitale e del debito;.

Conseguentemente al comma 12, dopo le parole: siano selezionati aggiungere le seguenti: su base volontaria per tutte le piattaforme del presente articolo,.

*** 4. 22.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

*** 4. 23.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 4. 24.** Ghirra, Bonelli.

*** 4. 25.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 11, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono ai meccanismi di cui al presente articolo successivamente alla scadenza del periodo di incentivazione, il prezzo di esercizio dei contratti a due vie è determinato sulla base di un prezzo di riferimento dei contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, definito con criteri trasparenti, non discriminatori e tecnologicamente neutrali. Il prezzo di esercizio dei contratti a due vie applicabile agli impianti di cui al primo periodo è fissato, in sede di bandi e procedure attuative, in coerenza con il prezzo di riferimento dei contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili relativo alla medesima combinazione di zona, tecnologia e durata, nel rispetto dei limiti e dei divieti di cumulo previsti dalla normativa europea e nazionale vigente. Tale prezzo di riferimento è calcolato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con periodicità almeno trimestrale, tenendo conto:

a) delle rilevazioni di prezzi e delle quotazioni provenienti da almeno due advisor esterni indipendenti operanti sul mercato dei contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica;

b) dei dati resi disponibili tramite la bacheca di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) della distinzione per zona di mercato e, ove opportuno, per tecnologia e durata contrattuale, nonché dei profili standard di consegna.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti:

a) la metodologia di calcolo del prezzo di riferimento di cui al comma precedente, ivi inclusi criteri di selezione degli advisor esterni indipendenti, modalità di utilizzo dei

dati di mercato e relative garanzie di qualità e affidabilità;

b) le modalità di pubblicazione del predetto prezzo di riferimento e dei relativi indicatori di sintesi (per zona, tecnologia, durata), nonché i meccanismi di aggiornamento;

c) i profili di coordinamento con gli altri strumenti di promozione dei contratti a lungo termine di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, inclusa la bacheca di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

d) le misure di salvaguardia volte ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la disciplina dei contratti a due vie di cui al presente articolo.»

4. 26. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere il comma 12.

* 4. 27. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* 4. 28. Benzoni.

* 4. 29. Cavo.

* 4. 30. Steger, Manes.

* 4. 31. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, il comma 1 è soppresso.

4. 32. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. È obbligatoria la pubblicazione nella bacheca GSE di una scheda economica sintetica standardizzata per ciascun PPA.

4. 33. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. ARERA, sentito il GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, adotta modelli contrattuali tipo per i PPA destinati alle PMI.

4. 34. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure straordinarie volte a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi europolitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle

acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni, conforme alle linee guida adottate dalle regioni, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare

riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della

proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6 Le regioni, nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle concessioni effettuate in base ai commi 1-bis.1 e seguenti, possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di cedere, con decorrenza dalla data di efficacia della riassegnazione definitiva e per una durata complessiva non superiore a 10 anni, in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), una quota di energia corrispondente al 15 per cento della potenza nominale media annua di concessione ad un prezzo convenzionale stabilito, per il primo periodo quinquennale, in 67 €/MWh, e da definire per il secondo periodo quinquennale. Ciascuna regione potrà prevedere la possibilità, anche per specifiche concessioni o gruppi di concessioni, di cessione di una diversa quota percentuale di energia, sulla base di un accordo definito tra la singola regione e il concessionario interessato. Le regioni assicureranno che tale prezzo convenzionale garantisca al produttore la copertura dei costi di produzione dell'energia idroelettrica ceduta per ciascuna concessione o gruppi di concessioni riassegnate e una congrua

remunerazione, nel rispetto del principio di sostenibilità economica dell'esercizio della concessione. A tal fine i costi di produzione di riferimento sono definiti dalle regioni a partire dai costi operativi e di investimento degli specifici impianti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico interessati, come risultanti dai PEF approvati dalle regioni nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle singole concessioni scadute o di accorpamenti di esse. L'energia ceduta dal concessionario al GSE S.p.A. è da questi assegnata a clienti finali ad alta intensità energetica aventi poli produttivi ubicati nelle regioni ove sussistono gli impianti idroelettrici interessati dalle procedure di riassegnazione delle concessioni ai sensi della presente norma. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dal presente comma, con apposito decreto adottato d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce le modalità e le procedure dei meccanismi da adottare da parte di GSE S.p.A. per il ritiro dell'energia elettrica ceduta al prezzo convenzionato dalle grandi derivazioni, riassegnate in ciascuna regione, per la cessione dell'energia elettrica al medesimo prezzo in favore dei clienti beneficiari ad alta intensità energetica nel relativo territorio regionale, ed altresì il procedimento per definire il prezzo di cessione dell'energia a GSE S.p.A. per il secondo quinquennio. Entro i successivi 180 giorni con un ulteriore decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE S.p.A., le regole operative dei meccanismi di cui al periodo precedente. Le regioni, nella determinazione dei canoni e dell'energia gratuita di cui al comma 1-quinquies, tengono conto della quota di energia ceduta a prezzo convenzionale di cui al presente comma.

1-bis.7. Le regioni, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.

1-bis.8 Le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche scadute già avviate dalle regioni entro l'entrata in vigore dei commi introdotti dal presente articolo proseguono e sono concluse secondo la disciplina vigente al momento dell'indizione.

1-bis.9 Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano alle funzioni tecniche svolte dalle regioni riferite alle procedure per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di cui ai commi precedenti».

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, promuove un'iniziativa tempestiva presso la Commissione Europea mirata alla preventiva autorizzazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*** 4. 01.** Bordonali, Bossi, Candiani, Cecchetti, Centemero, Comaroli, Crippa, Dara, Formentini, Frassini, Iezzi, Ravetto, Zoffili, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 4. 02.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le Regioni, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Resta fermo il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché il riconoscimento all'uscente dell'eventuale indennizzo per il valore degli investimenti sulle predette opere non ancora ammortizzati ed effettuati in attuazione degli adempimenti in capo al concessionario. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le Regioni o le Province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle Regioni o delle Province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di

rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni, conforme alle linee guida adottate dalle Regioni o dalle Province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le Regioni e le Province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome, valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico

condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Gli Enti concedenti procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le Regioni e le Province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente gli Enti concedenti richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta

non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6 Le Regioni o le Province autonome, nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle concessioni effettuate in base ai commi 1-bis.1 e seguenti, devono disporre l'obbligo per i concessionari di cedere, con decorrenza dalla data di efficacia della riassegnazione definitiva e per una durata complessiva non superiore a 10 anni, in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), una quota di energia corrispondente al 15 per cento della potenza nominale media annua di concessione, ad un prezzo convenzionale, che assicuri la copertura dei costi di produzione, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, annualmente oggetto di revisione. Le risorse rinvenienti dalla valorizzazione dell'energia di cui al periodo precedente è destinata alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.".

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni adeguano le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a quanto disciplinato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano alle funzioni tecniche svolte dalle regioni in relazione alle procedure per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. 03. Casasco, Nevi, Squeri, Davide Bergamini, Piero.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Investimenti delle imprese energivore)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 962, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il credito d'imposta di cui al presente comma non può eccedere il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria.»;

b) al comma 963, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «a eccezione dei Titoli di efficienza energetica concessi alle imprese ed alle Esco riferiti in tutto o in parte ai medesimi progetti, ove realizzati da imprese operanti nei settori cosiddetti "hard to abate", a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.»;

c) il comma 964, è sostituito dal seguente: «964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni e per il rispetto dei criteri di cui ai commi 962 e 963, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.».

*** 4. 04.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 4. 05.** Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 settembre 2023, n.131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2026 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento

relativo al medesimo periodo dell'anno 2025, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2026.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2026. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante l'impiego di quota parte dei proventi, relativi al 2025, derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di spesa interessati.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 06. Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«f) nei portali per le politiche di sviluppo territoriale (ESPA-PAES);

g) nei portali relativi alle diagnosi energetiche delle imprese (AUDIT 102) di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Per le finalità di gestione, manutenzione e sviluppo del Portale di cui al comma 1, nonché per l'erogazione dei servizi di assistenza e consulenza personalizzata ai cittadini e alle imprese attraverso lo sportello unico di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. 07. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'efficienza energetica del parco impiantistico nazionale, nonché di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia di

prestazione energetica nell'edilizia e fornire alla Rete Nazionale di One Stop Shop i dati necessari per facilitare e accompagnare con consulenze semplificate famiglie e imprese nella transizione energetica, è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale di cui al comma 1 opera quale sistema informativo di coordinamento e interconnessione dei catasti regionali e delle province autonome di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, nel rispetto degli standard di interoperabilità definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le modalità tecniche di interoperabilità e trasmissione dei dati tra i sistemi regionali e il catasto nazionale;

b) gli standard informatici e i formati uniformi dei dati;

c) i criteri per garantire la qualità, l'aggiornamento e la coerenza delle informazioni;

d) le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni competenti.

4. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del catasto di cui al presente articolo è svolto nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, nonché secondo i principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione delle finalità.

5. L'istituzione e il funzionamento del catasto nazionale avvengono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. 09. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;*

b) *il comma 1-bis è abrogato;*

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° giugno 2026, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 24 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

4. 010. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***Art. 4-bis.**
(Conto termico 3.0)

1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il "Fondo per il finanziamento del Conto Termico".
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;
 - b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;
 - c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui

domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

4. 011. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***Art. 4-bis.***(Trasparenza e standardizzazione contrattuale nella contrattazione di lungo termine dell'energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., adotta linee guida volte a promuovere la standardizzazione e la trasparenza delle condizioni contrattuali applicate ai contratti di lungo termine aventi ad oggetto la

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano, in particolare:

a) schemi contrattuali tipo e clausole standard finalizzati a semplificare la stipula dei contratti di lungo termine da parte delle piccole e medie imprese;

b) modelli informativi sintetici volti a garantire la trasparenza e la comparabilità delle principali condizioni economiche e dei rischi contrattuali;

c) modalità semplificate di adesione ai contratti standardizzati, anche attraverso strumenti digitali messi a disposizione dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;

d) criteri di chiarezza e trasparenza delle offerte rivolte alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre le asimmetrie informative e favorire una più ampia partecipazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 4. 012.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 4. 013.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Interventi in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2 comma 1 lettera h) capoverso «Art. 11-bis», del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si distinguono in:

a) impianti ad alta densità energetica, caratterizzati da elevato rapporto fra potenza installata e superficie occupata, quali gli impianti idroelettrici, geotermici e assimilabili;

b) impianti a bassa densità energetica, quali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e gli impianti eolici onshore.

2-ter. Per gli impianti a bassa densità energetica, di cui al precedente comma, si applicano le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente per finalità di autoconsumo o nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) possono essere realizzati su aree idonee ai sensi del presente articolo, a condizione che la potenza nominale non sia superiore a:

1) 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

2) 3 MW per gli impianti eolici onshore;

c) oltre tali limiti di potenza, gli impianti a bassa densità energetica sono ammessi esclusivamente se collocati in configurazione off-shore o su superfici artificiali, industriali, logistiche, cave, miniere o discariche dismesse o comunque in condizioni di degrado ambientale;

d) resta ferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), purché sia garantita la continuità effettiva dell'attività agricola o pastorale.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nell'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 3, le Regioni e le Province autonome:

a) applicano la distinzione tra impianti ad alta e bassa densità energetica di cui al comma 2-bis;

b) possono stabilire limiti massimi di potenza per gli impianti a bassa densità energetica in relazione alle specificità territoriali, comunque non superiori a:

1) 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

2) 3 MW per gli impianti eolici onshore, salvo i casi di autoconsumo o di comunità energetiche rinnovabili;

c) assicurano che gli impianti di grande scala a bassa densità energetica siano localizzati prioritariamente in aree compromesse, industriali, dismesse o degradate, in coerenza con la pianificazione paesaggistica e agricola regionale.».

4. 014. Cavandoli, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Interventi in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2 comma 1 lettera h) capoverso «Art. 11-bis», del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Non possono essere considerate idonee ai sensi del presente articolo le aree ricadenti:

a) entro 500 metri dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) entro 500 metri da edifici residenziali isolati o nuclei rurali stabilmente abitati;

c) entro 500 metri da scuole, asili, strutture socio-sanitarie e servizi sensibili.

d) è ammessa la deroga a tali limiti esclusivamente per impianti destinati a autoconsumo puro con potenza non superiore a 200 kW.

2-ter. La deroga di cui comma 2 per gli impianti destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili si applica esclusivamente ai progetti per la realizzazione di impianti:

a) con potenza nominale non superiore a 1 MW;

b) localizzati su aree artificiali o su aree agricole la cui superficie occupata non superi l'1% della SAU comunale;

c) che garantiscano che almeno il 70% dell'energia prodotta sia autoconsumata annualmente dai membri della comunità;

d) presentino un modello di governance che assicuri la prevalenza della finalità comunitaria e non lucrativa.

e) non si applica la deroga agli impianti la cui realizzazione comporti consumo di oltre 1 ettaro di suolo agricolo

2-quater. Non possono essere considerate idonee le seguenti aree:

a) creste e crinali montani con pendenza media superiore al 20%;

b) dorsali montane poste ad altitudine superiore a 900 metri;

c) aree panoramiche o rurali individuate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica;

d) le aree affette da dissesto idrogeologico attivo o potenziale.

e) tale esclusione si applica agli impianti eolici onshore e agli impianti fotovoltaici a terra con superficie occupata superiore a 1 ettaro.».

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere autorizzati impianti che non rispettino i criteri introdotti dai commi da 2-bis a 2-quater, salvo gli impianti destinati all'autoconsumo con potenza non superiore a 200 kW.».

4. 015. Cavandoli, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Interventi in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1 lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1) del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4, è sostituito dal seguente: «l) le aree agricole intercluse all'interno di comparti

industriali, logistici o direzionali, definite come le superfici agricole completamente circondate da aree produttive, prive di effettiva destinazione agricola e di valore paesaggistico o ecologico riconosciuto.»

4. 016. Cavandoli, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.

4. 017. Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027, di 25 milioni per il 2028 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti

per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027, di 25 milioni per il 2028 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 018. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)

1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale, i centri di elaborazione dati stipulano convenzioni con i fornitori di energia per favorire:

a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore in eccesso prodotto dai medesimi centri di elaborazione dati;

b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le

comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefici diretti alle comunità locali in termini di costi dell'energia elettrica, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.

4. 019. Iaria, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di comunità energetiche)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

4. 020. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Estensione del perimetro di applicazione dei diritti derivanti dalla condivisione dell'energia)

1. All'articolo 14, comma 8-septies, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210, le parole: «, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti» sono soppresse.

*** 4. 021.** Steger, Manes.

*** 4. 022.** Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini

costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti. Nelle comunità di energia di cui al presente comma, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.

**** 4. 023.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

**** 4. 024.** Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

**** 4. 025.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di rinnovo delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica rilasciate a cooperative elettriche storiche)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio energetico locale assicurato dalle cooperative elettriche storiche, tenuto conto della peculiare natura mutualistica e non commerciale dell'attività svolta, in deroga agli articoli 21 e 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente

alla possibilità di rinnovo in favore del concessionario uscente, e fermo restando quanto stabilito dalle leggi delle regioni e delle province autonome già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico con potenza nominale media di concessione non superiore a 3.000 kW, già rilasciate a favore di società cooperative elettriche storiche, possono essere rinnovate, su istanza del concessionario, fino al 31 dicembre 2036.

2. Ai fini del presente articolo, per cooperative elettriche storiche si intendono le cooperative riconosciute come tali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quelle oggetto della regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in materia di cooperative elettriche storiche, operanti in regime mutualistico e aperte alla partecipazione degli utenti ricadenti nell'ambito territoriale servito.

3. Il rinnovo di cui al comma 1 è disposto dall'autorità concedente competente previo accertamento:

a) dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della risorsa idrica incompatibile con l'uso a fini idroelettrici;

b) della permanenza delle condizioni di tutela, quantità e qualità della risorsa idrica previste dalla normativa vigente e dalla pianificazione di settore;

c) della regolarità del concessionario con il pagamento dei canoni demaniali e con gli obblighi derivanti dall'atto concessorio.

*** 4. 026.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 4. 027.** Steger, Manes.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Quarta via per le concessioni idroelettriche)

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurolunitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in

proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i),

l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle

proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano

le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.»

4. 028. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di assegnazione e rinnovo delle concessioni degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici)

1. Al fine di ridurre il prezzo dell'energia elettrica per i consumatori, contenendo la componente legata alla materia prima e valorizzando l'apporto degli impianti in grado di generare energia continua e modulabile a costi contenuti, il Governo è delegato a emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le

modalità di affidamento o rinnovo delle concessioni degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza superiore a 10 MW, alla loro scadenza, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) che la remunerazione dell'energia generata avvenga tramite contratto a due vie, con prezzo da determinarsi al ribasso, in caso di gara;

b) che la remunerazione dell'energia generata sia stabilita a partire dal prezzo medio di borsa del decennio 2011-2020, tenuto conto di eventuali successivi investimenti per interventi di ammodernamento, in caso di riassegnazione al concessionario uscente.

4. 029. Benzoni, Bonetti.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 marzo 2026»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o alimentati da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8 -bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;

b) Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo sistema di sostegno al biometano orientato in modo specifico alla riconversione efficiente degli impianti di biogas esistenti;

c) Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo sistema di sostegno moderno ed efficiente orientato a sostenere sulla base di criteri di flessibilità elettrica ed elevate prestazioni agricole ed ambientali gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse.

5. 1. Davide Bergamini, Cattaneo, Pierro.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e sino al 31 marzo 2026» con le seguenti: «e sino alla data di adozione della delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui il comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», e comunque non oltre il 30 giugno 2026».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis» sostituire le parole: dal 1° aprile 2026 con le seguenti: dalla data di adozione della delibera di cui al presente comma, e comunque dal 1° luglio 2026,.

5. 3. Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e sino al 31 marzo 2026» con le seguenti: «e sino al 31 dicembre 2026»;

Consequentemente:

al comma 1, lettera c) sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis»,

alinea, sostituire le parole: «dal 1° aprile 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;

dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può prevedere, per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, oltre al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti per le ore ammissibili di cui alla lettera a), la corresponsione di un corrispettivo fisso, espresso in €/MW/anno, a copertura dei soli costi fissi operativi necessari a mantenere l'impianto in stato di disponibilità e pronto a partire, senza remunerazione del capitale investito. Il corrispettivo fisso è determinato tenendo conto dei seguenti costi operativi: costo del personale; oneri per manutenzioni non dipendenti dal valore dell'energia; costi fissi per servizi strettamente connessi all'impianto di produzione; premi di assicurazione contro rischi cui sono esposte le unità dell'impianto; oneri tributari indiretti; canoni di locazione e di concessione; spese generali; eventuali altri costi fissi operativi. Il corrispettivo fisso è riconosciuto in funzione di parametri oggettivi di presenza in servizio e disponibilità tecnica dell'impianto;

alla lettera b),

dopo le parole: cessione di calore a una utenza termica, aggiungere le seguenti: ad un impianto di teleriscaldamento o;

dopo le parole: non consente l'esecuzione del ciclo produttivo aggiungere le seguenti: o la fornitura di

energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;

dopo le parole: di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo aggiungere le seguenti: o la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;

alla lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra gli impianti asserviti ad un processo produttivo l'eventuale riduzione avviene in via residuale per quegli impianti che operano in assetto cogenerativo e sono anche asserviti a processi produttivi appartenenti ai settori hard-to-abate come richiamati all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463;

dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente: «2-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può anticipare l'entrata in operatività del meccanismo aggiornato di cui al comma 2-bis rispetto al 1° gennaio 2027, previa pubblicazione di apposito avviso con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo, al fine di consentire agli operatori di adeguare tempestivamente le proprie strategie di approvvigionamento delle materie prime e di pianificazione operativa.»;

al comma 2, capoverso «8-bis»,

alinea, sostituire le parole: che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 con le seguenti: successivo al 31 dicembre 2027, ovvero a seguito della data di adozione dell'aggiornamento del meccanismo da parte di ARERA e della definizione del numero massimo di ore da parte di Terna;

alla lettera a), dopo le parole: impianti di produzione asserviti a un processo produttivo aggiungere le seguenti: e/o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi

del comma 8, i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per tutte le ore di produzione fino alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;

alla lettera b):

dopo le parole: cessione di calore a una utenza termica, *aggiungere le seguenti:* ad un impianto di teleriscaldamento o;

dopo le parole: uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore *aggiungere le seguenti:* , anche in caso di interconnessioni o integrazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

dopo le parole: non consente l'esecuzione del ciclo produttivo *aggiungere le seguenti:* o la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;

dopo le parole: di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo *aggiungere le seguenti:* o la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;

dopo la lettera b)aggiungere la seguente: b-bis) agli effetti della lettera a), sono equiparati agli impianti asserviti a un processo produttivo gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse che, in possesso dei requisiti di filiera strutturata definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dimostrino un rilevante impatto occupazionale, diretto ed indiretto, una ricaduta ambientale e di gestione del patrimonio forestale, nonché un approvvigionamento prevalente, entro almeno l'80 per cento, dal territorio nazionale.

*** 5.4.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

*** 5.5.** Benzoni.

*** 5.6.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e sino al 31 marzo 2026» *con le seguenti:* «e sino al 31 dicembre 2026».

Consequentemente:

dopo il comma 1, lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può anticipare l'entrata in operatività del meccanismo aggiornato di cui al comma 2-bis rispetto al 1° gennaio 2027, previa pubblicazione di apposito avviso con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo, al fine di consentire agli operatori di adeguare tempestivamente le proprie strategie di approvvigionamento delle materie prime e di pianificazione operativa.»;

al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis»:

all'alinea, sostituire le parole: dal 1° aprile 2026 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2027;

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:a-bis) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può prevedere, per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, oltre al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti per le ore ammissibili di cui alla lettera a), la corresponsione di un corrispettivo fisso, espresso in €/MW/anno, a copertura dei soli costi fissi operativi necessari a mantenere l'impianto in stato di disponibilità e pronto a partire, senza remunerazione

del capitale investito. Il corrispettivo fisso è determinato tenendo conto dei seguenti costi operativi: costo del personale; oneri per manutenzioni non dipendenti dal valore dell'energia; costi fissi per servizi strettamente connessi all'impianto di produzione; premi di assicurazione contro rischi cui sono esposte le unità dell'impianto; oneri tributari indiretti; canoni di locazione e di concessione; spese generali; eventuali altri costi fissi operativi. Il corrispettivo fisso è riconosciuto in funzione di parametri oggettivi di presenza in servizio e disponibilità tecnica dell'impianto;

5. 7. Alessandro Colucci, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: trentesimo giorno successivo al provvedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui comma 2-bis, e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Consequentemente, al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alinea, sostituire le parole: 1° aprile 2026 con le seguenti: trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento.

5. 8. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 2026 con le seguenti: 2028, previa verifica tecnica dell'impatto sulla componente ASOS e sulla continuità produttiva degli impianti interessati.

Consequentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*2-bis. È istituito un **plafond** unico per il periodo 2026-2030 per il finanziamento dei PMG relativi alle filiere biogas, biomasse e bioliquidi. Le risorse non utilizzate in una delle filiere possono essere riallocate alle altre con decreto del MASE.*

2-ter. Le riduzioni delle ore incentivabili non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 1 MW fino al 31 dicembre 2030.

5. 9. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 2026 con le seguenti: 2028, previa verifica tecnica dell'impatto sulla componente ASOS e sulla continuità produttiva degli impianti interessati.

5. 10. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», alinea, sostituire le parole: 1° aprile 2026 con le seguenti: 1° gennaio 2028.

Consequentemente:

al medesimo comma 1, lettera c),

sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

dopo il capoverso «2-bis.», aggiungere il seguente: «2-ter. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 2-bis, per gli impianti alimentati da biomasse solide e biogas gli aggiornamenti del meccanismo dei prezzi minimi garantiti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028. Fino al 31 dicembre 2027 continuano a trovare applicazione le condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

5. 11. Giagoni, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», sostituire la lettera a) con la seguente: a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; mentre, nel caso degli altri

impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale viene definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

Consequentemente:

al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», alla lettera c):

sostituire le parole: il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo con le seguenti: il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione, per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, del medesimo numero di ore equivalenti, fatta salva la distinzione;

sostituire il numero 2) con il seguente: 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica precedentemente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, si applica agli impianti asserviti ad un processo produttivo ed, infine, a partire da quelli non asserviti, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;

al comma 2:

all'alinea dopo le parole: n. 28 aggiungere le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

b)»;

al capoverso «8-bis»:

sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale viene definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

alla lettera c):

sostituire le parole: il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo *con le seguenti:* il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione, per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, del

medesimo numero di ore equivalenti, fatta salva la distinzione;

sostituire il numero 2) con il seguente: 2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica precedentemente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, si applica agli impianti asserviti ad un processo produttivo ed, infine, a partire da quelli non asserviti, agli impianti da filiera come definiti ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;

alla lettera d) sostituire le parole: previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE *con le seguenti:* al fine di garantire la progressiva riconversione degli impianti a biometano;

alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;

sostituire la lettera g) con la seguente: g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 278,5 milioni di euro per l'anno 2027, 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, 381,9 milioni di euro per l'anno 2030, e 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

sostituire la lettera h) con la seguente: h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 582,4 milioni di euro

per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 582,5 milioni di euro per l'anno 2027, 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, 570,1 milioni di euro per l'anno 2029, e 570,3 milioni di euro per l'anno 2030;.

*** 5. 12.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 5. 13.** Caramanna, Cerreto.

*** 5. 14.** Squeri, Davide Bergamini, Pierro.

*** 5. 15.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Consequentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e;

alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, con le seguenti: ed è finalizzato

anche alla riconversione dell'impianto a biometano;

dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

j) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo sistema di sostegno al biometano orientato in modo specifico alla riconversione efficiente degli impianti di biogas esistenti .

k) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili.

l) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione forestale ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biomasse legnose.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto a parità di spesa complessiva.

**** 5. 16.** Schullian, Manes, Steger, Gebhard.

**** 5. 17.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 5. 18.** Gadda.

**** 5. 19.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Consequentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: i prezzi minimi garantiti *aggiungere le seguenti:* , relativamente ai soli impianti di potenza superiore ad 1 MW,

alla medesima lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e, relativamente ai soli impianti di potenza superiore a 1 MW,;

alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, *con le seguenti:* ed è finalizzato anche alla riconversione dell'impianto a biometano;

dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

j) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo sistema di sostegno al biometano orientato in modo

specifico alla riconversione efficiente degli impianti di biogas esistenti .

k) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse,;

alla lettera g), sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 183 milioni di euro per l'anno 2027, 353 *con le seguenti:* 206 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 384 milioni di euro per l'anno 2027, 542;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto a parità di spesa complessiva.

5. 20. Molinari, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v),

del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Consequentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;

dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

j) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo sistema di sostegno al biometano orientato in modo specifico alla riconversione efficiente degli impianti di biogas esistenti .

k) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola e forestale ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse.;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto e tra le diverse annualità a parità di spesa complessiva.

5. 21. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Consequentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: i prezzi minimi garantiti *aggiungere le seguenti:* , relativamente ai soli impianti di potenza superiore ad 1 MW,

alla medesima lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e, relativamente ai soli impianti di potenza superiore a 1 MW,;

alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, *con le seguenti:* ed è finalizzato anche alla riconversione dell'impianto a biometano;

dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

j) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di

criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse.;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto a parità di spesa complessiva.

5. 22. Molinari, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;

alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano,*con le seguenti:* ed è finalizzato

anche alla riconversione dell'impianto a biometano;

dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

j) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola e forestale ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse.;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto e tra le diverse annualità a parità di spesa complessiva.

5. 23. Davide Bergamini, Squeri, Cattaneo, Pierro.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;

alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, *con le seguenti:* ed è finalizzato anche alla riconversione dell'impianto a biometano;

dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

j) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica viene definito un nuovo e moderno sistema di sostegno orientato a sostenere, sulla base di criteri di flessibilità, efficienza, riduzione delle emissioni, gestione agricola ottimale, condivisione dei consumi, gli impianti a biogas elettrico non riconvertibili e gli impianti a biomasse;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto e tra le diverse annualità a parità di spesa complessiva.

5. 24. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis.», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da biomassa da filiera e biogas da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e;

alla lettera d), sostituire le parole: , previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, *con le seguenti:* ed è finalizzato anche alla riconversione dell'impianto a biometano;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle previsioni tendenziali della lettera d), capoverso «2-bis.», di cui alla lettera c), del comma 1 e delle lettere g), h) e i) del capoverso «8-bis.» del comma 2, sono consentite compensazioni tra le previsioni di spesa delle diverse tipologie di impianto a parità di spesa complessiva.

*** 5. 25.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 5. 26.** Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», lettera a), dopo le parole: sono riconosciuti aggiungere le seguenti: esclusivamente per la produzione di energia derivante da impianti di potenza fino a 1 MW o da bioliquidi sostenibili da filiera ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 27. Molinari, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», lettera a), dopo le parole: il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna aggiungere le seguenti: garantendo la modulazione fino al 31 dicembre 2030 a partire dal 1° gennaio 2027.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: iii) la storicità dell'impianto a servizio di aree industriali.

5. 28. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole : a uno

stabilimento con le seguenti: ad almeno uno stabilimento.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «8-bis», lettera b), sostituire le parole : a uno stabilimento con le seguenti: ad almeno uno stabilimento.

* 5. 29. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

* 5. 30. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, solo da ultimo, per quelli asserviti a processi produttivi nei settori hard-to-abate.

** 5. 31. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

** 5. 32. Mattia.

** 5. 33. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) In conformità con quanto disposto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, fino al 31 dicembre 2028 le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano agli impianti alimentati da biomasse solide e biogas, localizzati nei sistemi elettrici insulari, nei quali, sulla base del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima o di specifici provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente o da Terna S.p.A., è stato disposto il differimento oltre il 31 dicembre 2025 della cessazione dell'utilizzo del carbone per finalità di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico. Per i medesimi impianti, fino al 31 dicembre 2028 continuano ad applicarsi le condizioni economiche e contrattuali dei prezzi minimi garantiti determinate ai sensi del comma 3-bis del presente articolo.

d-ter) Ai nuovi maggiori oneri derivanti dalla misura di cui alla lettera e), quantificabili fino a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.21.

5. 34. Giagoni, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Fino al 31 dicembre 2028 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti alimentati da biomasse solide e biogas, localizzati in regioni o sistemi elettrici nei quali, sulla base del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima o di specifici provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente o da Terna S.p.A., è stato disposto il differimento oltre il 31 dicembre 2025 della cessazione dell'utilizzo

del carbone per finalità di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico. Per i medesimi impianti, fino al 31 dicembre 2028 continuano ad applicarsi le condizioni economiche e contrattuali dei prezzi minimi garantiti determinate ai sensi del comma 3-bis del presente articolo.

5. 35. Giagoni, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», premettere il seguente periodo: Nel definire e aggiornare i meccanismi di cui al presente comma, nel rispetto del quadro unionale e nazionale in materia di dispacciamento e delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, e comunque per assicurare la priorità della produzione da fonti rinnovabili, ivi incluse le bioenergie, rispetto alla generazione da fonti fossili, gli impianti alimentati da biomasse solide e biogas sono chiamati a fornire un contributo in riduzione della produzione esclusivamente in corrispondenza di situazioni, anche territorialmente circoscritte, di comprovata sovragerazione da fonti rinnovabili e secondo criteri trasparenti e non discriminatori, tenuto conto dei vincoli tecnici degli impianti stessi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:

all'alinea, sostituire le parole: dal 1° aprile 2026 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2027;

alla lettera a), dopo le parole: contributo alla flessibilità *aggiungere le seguenti:* e alla resilienza;

alla lettera c), sostituire le parole: al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026 *con le seguenti:*

relativa al primo semestre del 2027, da effettuare entro la metà di dicembre 2026;

alla lettera h) ,sostituire le parole: 469 milioni di euro per l'anno 2026, 474 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 512 milioni di euro per l'anno 2029, 484 milioni di euro per l'anno 2030 *con le seguenti:* 575 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 611 milioni di euro per l'anno 2028, 618 milioni di euro per l'anno 2029, 590 milioni di euro per l'anno 2030.

dopo la lettera h), aggiungere la seguente: *h-bis)* Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla lettera h), quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

dopo la lettera i), aggiungere la seguente: *i-bis)* Fermo restando il verificarsi di mutamenti a oggi non prevedibili delle condizioni al contorno, resta inteso fin d'ora che, qualora il tendenziale di spesa di uno dei due settori biogas e biomasse solide dovesse risultare maggiormente capiente rispetto al consuntivo atteso dello stesso, la differenza residua potrà essere utilizzata ad eventuale copertura, anche solo parziale, di eccesso atteso di spesa rispetto al tendenziale previsto per l'altro settore.

5. 36. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», premettere il seguente periodo: Nel definire e aggiornare i meccanismi di cui al presente

comma, nel rispetto del quadro unionale e nazionale in materia di dispacciamento e delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, e comunque per assicurare la priorità della produzione da fonti rinnovabili, ivi incluse le bioenergie, rispetto alla generazione da fonti fossili, gli impianti alimentati da biomasse solide e biogas sono chiamati a fornire un contributo in riduzione della produzione esclusivamente in corrispondenza di situazioni, anche territorialmente circoscritte, di comprovata sovragerazione da fonti rinnovabili e secondo criteri trasparenti e non discriminatori, tenuto conto dei vincoli tecnici degli impianti stessi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:

all'alinea, sostituire le parole: dal 1° aprile 2026 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2027;

alla lettera a), dopo le parole: contributo alla flessibilità *aggiungere le seguenti:* e alla resilienza;

alla lettera c), sostituire le parole: al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026 *con le seguenti:* relativa al primo semestre del 2027, da effettuare entro la metà di dicembre 2026;

alla lettera h) ,sostituire le parole: 469 milioni di euro per l'anno 2026, 474 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 512 milioni di euro per l'anno 2029, 484 milioni di euro per l'anno 2030 *con le seguenti:* 575 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 611 milioni di euro per l'anno 2028, 618 milioni di euro per l'anno 2029, 590 milioni di euro per l'anno 2030.

dopo la lettera h), aggiungere la seguente: *h-bis)* Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla lettera h), quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 37. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», premettere il seguente periodo: Nel definire e aggiornare i meccanismi di cui al presente comma, nel rispetto del quadro unionale e nazionale in materia di dispacciamento e delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, e comunque per assicurare la priorità della produzione da fonti rinnovabili, ivi incluse le bioenergie, rispetto alla generazione da fonti fossili, gli impianti alimentati da biomasse solide e biogas sono chiamati a fornire un contributo in riduzione della produzione esclusivamente in corrispondenza di situazioni, anche territorialmente circoscritte, di comprovata sovragerazione da fonti rinnovabili e secondo criteri trasparenti e non discriminatori, tenuto conto dei vincoli tecnici degli impianti stessi.

Consequentemente, al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:

alla lettera a), sostituire le parole da: il numero massimo di ore semestrali fino alla fine del periodo con le seguenti: si opererà attraverso una riduzione percentuale per tutti gli impianti della potenza nominale ammessa in rete secondo le indicazioni di Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente

alla lettera c), sopprimere il numero 3);

dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) Fermo restando il verificarsi di mutamenti a oggi non prevedibili delle condizioni al contorno, resta inteso fin d'ora che, qualora il tendenziale di spesa di uno dei settori bioliquidi, biogas e biomasse solide dovesse risultare maggiormente capiente rispetto al consuntivo atteso dello stesso, la differenza residua sarà utilizzata ad eventuale copertura, anche solo parziale, di eccesso atteso di spesa rispetto al tendenziale previsto per gli altri settori. Similmente si opererà in sede di consuntivazione finale del semestre se risultassero delle differenze non emerse in sede di stima preventiva.

5. 38. Romano, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», premettere il seguente periodo: Nel definire e aggiornare i meccanismi di cui al presente comma, nel rispetto del quadro unionale e nazionale in materia di dispacciamento e delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, e comunque per assicurare la priorità della produzione da fonti rinnovabili, ivi incluse le bioenergie, rispetto alla generazione da fonti fossili, gli impianti alimentati da biomasse solide e biogas sono chiamati a fornire un contributo in riduzione della produzione esclusivamente in corrispondenza di situazioni, anche territorialmente circoscritte, di comprovata sovragerazione da fonti rinnovabili e secondo criteri trasparenti e non discriminatori, tenuto conto dei vincoli tecnici degli impianti stessi.

Consequentemente, al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:

alla lettera a), sostituire le parole da: il numero massimo di ore semestrali fino alla fine del periodo con le seguenti: si

opererà attraverso una riduzione percentuale per tutti gli impianti della potenza nominale ammessa in rete secondo le indicazioni di Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente

alla lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

3) Per gli impianti a biomassa che decidano di destinare l'energia prodotta, in tutto od in parte, alla produzione di Idrogeno verde attraverso processo elettrolitico ed avente i requisiti previsti dall'allegato VII della Direttiva UE 2023/2413, con riduzione delle emissioni CO₂ equiv. maggiore dell'80 per cento, viene disposto un contributo di 6 euro/kg di Idrogeno prodotto per un periodo di 5 anni; tale contributo è a valere sulle risorse PNRR aventi ad oggetto lo sviluppo della filiera dell'Idrogeno verde non impegnate e residue rispetto ai bandi in corso o futuri, nella misura che annualmente si renderà disponibile;

dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) Fermo restando il verificarsi di mutamenti a oggi non prevedibili delle condizioni al contorno, resta inteso fin d'ora che, qualora il tendenziale di spesa di uno dei settori bioliquidi, biogas e biomasse solide dovesse risultare maggiormente capiente rispetto al consuntivo atteso dello stesso, la differenza residua sarà utilizzata ad eventuale copertura, anche solo parziale, di eccesso atteso di spesa rispetto al tendenziale previsto per gli altri settori. Similmente si opererà in sede di consuntivazione finale del semestre se risultassero delle differenze non emerse in sede di stima preventiva.

5. 39. Romano, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», alinea, sostituire le parole: 1° aprile 2026 con le seguenti: 1° gennaio 2027.

Consequentemente:

al medesimo comma 2, capoverso «8-bis», alla lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi aggiungere le seguenti: o a reti di teleriscaldamento;

al secondo periodo, dopo le parole: In particolare, nel caso di impianti di produzione aggiungere le seguenti: o a reti di teleriscaldamento;

alla lettera c):

all'alinea, sostituire le parole: al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026 con le seguenti: al primo semestre del 2027, da effettuare entro la metà di dicembre 2026;

al numero 2), dopo le parole: un processo produttivo aggiungere le seguenti: o a reti di teleriscaldamento.

5. 40. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis.», lettera a), dopo le parole: i prezzi minimi garantiti aggiungere le seguenti: , relativamente ai soli impianti di potenza superiore ad 1 MW,.

* 5. 41. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* 5. 42. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis.», lettera a), dopo le parole: impianti di produzione asserviti a un processo produttivo aggiungere le seguenti: e/o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, capoverso «8-bis.»,

alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per tutte le ore di produzione fino alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;

alla lettera b):

dopo le parole: cessione di calore a una utenza termica, aggiungere le seguenti: ad un impianto di teleriscaldamento o;

dopo le parole: non consente l'esecuzione del ciclo produttivo aggiungere le seguenti: o la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per la fornitura di energia per le utenze collegate alla rete di teleriscaldamento;.

** 5. 43. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

** 5. 44. Squeri, Davide Bergamini.

** 5. 45. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis.», lettera b), sopprimere le parole: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:

alla lettera c), numero 2), sopprimere le parole: , fino all'azzeramento,;

alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) per gli impianti alimentati da biogas prodotto dalla codigestione di biomasse provenienti da filiere corte agroenergetiche nazionali che creano maggiore indotto locale ai sensi dell'articolo 2, lettera v), del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, la riduzione del numero massimo di ore semestrali riconosciute ai fini dei prezzi minimi garantiti non può comportare una remunerazione complessiva inferiore ai costi operativi medi efficienti, inclusivi degli oneri finanziari connessi agli investimenti realizzati. L'ARERA definisce, con propria deliberazione, criteri standardizzati per la determinazione dei costi operativi medi efficienti, tenendo conto della dimensione dell'impianto e della tipologia di alimentazione;

alla lettera g), sostituire le parole da 110 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 193 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 527 milioni di euro per l'anno 2029, 87 milioni di euro per l'anno 2030, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni annui dal 2026 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 46. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera b), sopprimere le parole: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo;.

5. 47. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) agli effetti della lettera a), sono equiparati agli impianti asserviti a un processo produttivo gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse che, in possesso dei requisiti di filiera strutturata definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dimostrino un rilevante impatto occupazionale, diretto ed indiretto, una ricaduta ambientale e di gestione del patrimonio forestale, nonché un approvvigionamento prevalente, entro almeno l'80 per cento, dal territorio nazionale.

*** 5. 48.** Peluffo.

*** 5. 49.** Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera c), numero 2), sopprimere le parole: , fino all'azzeramento;.

Consequentemente:

al medesimo comma 2, capoverso «8-bis»:

alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) per gli impianti alimentati da biogas prodotto dalla codigestione di biomasse provenienti da filiere corte agroenergetiche nazionali che creano maggiore indotto locale ai sensi dell'articolo 2, lettera v), del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, la riduzione del numero massimo di ore semestrali riconosciute ai fini dei prezzi minimi garantiti non può

comportare una remunerazione complessiva inferiore ai costi operativi medi efficienti, inclusi gli oneri finanziari connessi agli investimenti realizzati. L'ARERA definisce, con propria deliberazione, criteri standardizzati per la determinazione dei costi operativi medi efficienti, tenendo conto della dimensione dell'impianto e della tipologia di alimentazione;

alla lettera g), sostituire le parole da 110 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 193 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 527 milioni di euro per l'anno 2029, 87 milioni di euro per l'anno 2030, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni annui dal 2026 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 50. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) per gli impianti alimentati da biogas e biomasse asserviti a un processo produttivo agricolo o agroindustriale, la riduzione del numero massimo di ore semestrali riconosciute ai fini dei prezzi minimi garantiti non può comportare una remunerazione complessiva inferiore ai costi operativi medi efficienti, inclusi gli oneri finanziari connessi agli investimenti

realizzati. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con propria deliberazione, criteri standardizzati per la determinazione dei costi operativi medi efficienti, tenuto conto della dimensione dell'impianto e della tipologia di alimentazione.;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano *con le seguenti:* previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano ovvero, qualora la riconversione risulti tecnicamente e/o agronomicamente non realizzabile ovvero economicamente non sostenibile sulla base di una perizia asseverata, previo impegno al mantenimento dell'esercizio in assetto cogenerativo ovvero in assetto funzionale alla continuità del processo produttivo agricolo o agroindustriale. In tali casi, la permanenza nel meccanismo dei prezzi minimi garantiti è consentita fino al 31 dicembre 2037.

5. 51. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis.», lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis). Per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW l'eventuale riduzione può essere applicata nel limite del 5 per cento delle ore dell'anno.

* 5. 52. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* 5. 53. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso «8-bis», lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora la riconversione risulti tecnicamente non realizzabile o economicamente non sostenibile sulla base di perizia asseverata, previo mantenimento dell'esercizio in assetto cogenerativo o in assetto funzionale alla continuità del processo produttivo agricolo o agroindustriale, la permanenza nel meccanismo dei prezzi minimi garantiti è consentita fino al 31 dicembre 2037;.

5. 56. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito un *plafond* unico per il periodo 2026-2030 per il finanziamento dei PMG relativi alle filiere biogas, biomasse e bioliquidi. Le risorse non utilizzate in una delle filiere possono essere riallocate alle altre con decreto del MASE.

5. 57. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «enti religiosi,» sono inserite le seguenti: «i condomini di cui agli articoli 1117 e seguenti del codice civile,».

5. 58. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le riduzioni delle ore incentivabili non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 1 MW fino al 31 dicembre 2030.

5. 59. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Meccanismo di salvaguardia del prezzo del gasolio per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi dei carburanti sui consumatori finali e sulle attività economiche, quando il prezzo medio nazionale praticato al consumo del gasolio impiegato come carburante, comprensivo di imposte, rilevato dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base dei dati dell'Osservatorio prezzi dei carburanti, risulta superiore a euro 2,00 al litro per cinque giorni consecutivi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro tre giorni dall'accertamento, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è ridotta, nei limiti delle risorse disponibili e dell'aliquota vigente, in misura progressiva e tale da contenere il prezzo medio nazionale al consumo entro il valore di euro 2,00 al litro ovvero, qualora ciò non sia integralmente possibile, da ridurne il superamento nella massima misura consentita.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata in misura progressiva, in relazione all'entità del superamento della soglia di cui al medesimo comma, e non può comunque eccedere l'importo dell'accisa vigente applicabile al gasolio impiegato come carburante.
3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce la decorrenza e la durata della riduzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabile in presenza del permanere delle condizioni di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio per autotrazione, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le disposizioni

attuative e di monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'eventuale cessazione anticipata della riduzione qualora il prezzo medio nazionale torni stabilmente inferiore a euro 2,00 al litro per almeno cinque giorni consecutivi.

5.01. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e il mantenimento in riserva strategica di impianti termoelettrici a carbone)

1. Al fine di garantire la sicurezza, l'adeguatezza e la resilienza del sistema elettrico nazionale, nonché la continuità della fornitura di energia elettrica anche in presenza di situazioni di tensione dei mercati energetici, di insufficiente capacità di generazione programmabile, di criticità della rete di trasmissione nazionale o di ritardi nella realizzazione delle infrastrutture energetiche sostitutive, gli impianti termoelettrici alimentati a carbone situati nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere mantenuti in regime di riserva strategica, secondo le modalità definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere mantenuti in esercizio, ovvero in stato di disponibilità operativa, anche successivamente ai termini di cessazione previsti dalla pianificazione energetica vigente, dai programmi di dismissione o dagli atti amministrativi di *phase-*

out, ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza e dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale nel rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni autorizzative.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le modalità di esercizio e/o di mantenimento in disponibilità operativa e le condizioni tecniche per l'eventuale attivazione degli impianti da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale.

5. 02. Molinari, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Definizione di impianto agrivoltaico con integrazione agricola)

1. È definito agrivoltaico agricolo l'impianto fotovoltaico realizzato su suolo agricolo che consente la continuità dell'attività agricola o pastorale sulla medesima superficie, garantendo una superficie agricola utilizzabile non inferiore al 70 per cento dell'area interessata dall'impianto.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono considerati interventi di integrazione agricolo-energetica e non comportano consumo di suolo agricolo ai fini della pianificazione territoriale e agricola.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le modalità tecniche di realizzazione e i criteri di mantenimento dell'attività agricola.

5. 03. Almici.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Esclusione dalla regolazione tariffaria nazionale per i teleriscaldamenti a biomassa nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Per le specificità territoriali e ambientali delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esclusi dall'applicazione della regolazione tariffaria nazionale prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) gli impianti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa, situati nel territorio delle province medesime.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) continua a svolgere il proprio ruolo di monitoraggio degli impianti di cui al comma 1.

5. 06. Steger, Gebhard, Schullian.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante)

1. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2026, in caso di aumento del prezzo dei prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili in misura pari o superiore a euro 2,00 al litro per cinque giorni consecutivi, si applicano la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 commi 290 e 291.

2. Il decreto previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adottato entro dieci giorni dalla rilevazione dell'aumento dei prezzi di cui al comma 1.

5. 07. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante)

1. Per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2026, in caso di aumento del prezzo dei prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili in misura pari o superiore a un punto percentuale, si applicano la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 commi 290 e 291.

2. Il decreto previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adottato entro quindici giorni dalla rilevazione dell'aumento dei prezzi di cui al comma 1.

5. 08. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

5. 09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 6.

Sopprimerlo.

*** 6. 1.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 6. 2.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Introduzione di meccanismo di Contratto per Differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO₂, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato "Contratto per Differenza inverso" (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP).

Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:

a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti principi:

a) è determinato da ARERA uno strike price di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: $\text{Strike} = (\text{Media mobile triennale TTF} \times \text{coefficiente di rendimento standard CCGT}) + (\text{Media mobile triennale ETS} \times \text{fattore emissivo standard } 0,35 \text{ tCO}_2/\text{MWh}) + \text{costi operativi standardizzati}$. Lo strike price è aggiornato con cadenza semestrale.

b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo strike price, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e strike price per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;

c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo strike price, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.

4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:

a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera b);

b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.

5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;

b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello *strike price*;

c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;

d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.

6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. 3. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all'ingrosso in presenza di shock eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.
4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.
5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la

differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.

6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:

- a) versamenti dei produttori;
- b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;
- c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.

7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.

8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

6. 4. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso

imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.

2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.

3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50% dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 6. 5.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

*** 6. 6.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*** 6. 7.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire che il costo del servizio di rete sia coerente con i migliori standard di efficienza europei e concorra alla riduzione del costo finale dell'energia per le imprese e le famiglie, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna i criteri di determinazione della remunerazione del capitale investito e dei costi operativi riconosciuti per le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas.

1-ter. L'aggiornamento di cui al comma precedente deve essere realizzato in modo da assicurare ai gestori del sistema di trasmissione (TSO) e ai gestori del sistema di distribuzione (DSO) le risorse necessarie per gli investimenti di sviluppo e resilienza della rete, ma garantendo che i risultati operativi e gli utili sul capitale investito netto siano allineati ai livelli medi raggiunti dalle società omologhe operanti in Francia e in Germania.

1-quater. Nelle more dell'aggiornamento della disciplina di cui al comma 1-bis e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, è istituito un contributo straordinario a carico dei soggetti di cui alla Tabella 1, codici ATECO 35.1 e 35.2, relativamente alle attività di distribuzione e trasmissione, pari alla quota di profitti eccedente la media dei risultati del quinquennio precedente;

1-quinquies. I parametri tecnici, le soglie di esenzione e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1-quater sono definiti con deliberazione dell'ARERA da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-quater è versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed è destinato prioritariamente alla riduzione degli oneri generali di sistema (componenti ASOS e ARIM).

6. 8. Bonetti, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro, in caso di persone fisiche, o il 15% del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche»;

1-ter. All'articolo 22, comma 5, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, dopo le parole: «euro 5 milioni» sono inserite le seguenti: «, in caso di persone fisiche, o il 15% del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche»;

1-quater. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «euro 3 milioni» sono aggiunte le seguenti: «, in caso di persone fisiche, o il 2% del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Gli stessi limiti si applicano alle violazioni dell'obbligo di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo».

1-*quinqües*. All'articolo 22, comma 7, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000, in caso di persone fisiche, o l'1% del fatturato annuo nell'esercizio precedente nel caso di persone giuridiche».

6. 9. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 22, comma 11, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese» sono inserite le seguenti: «Le risorse rivenienti dalle medesime sanzioni sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che li destina al finanziamento del conto di gestione per le agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riducendo il fabbisogno a carico dei clienti finali non appartenenti all'elenco di dette imprese

b) le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6. 10. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 kW, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 1-*ter*, sono automaticamente destinate a un fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1-*ter*. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1-*bis* è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali hub europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

1-*quater*. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis* sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

1-quinquies. Le risorse accertate ai sensi del comma 1-*quater* sono versate nel fondo di cui al comma 1-bis e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1-*bis*.

1-sexies. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 3-*quinquies*, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

1-septies. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

6. 11. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

6. 12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere i commi 2, 3 e 6.

6. 13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 4, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025 n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, fino a 16,5 kW, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare quando si verifichino le condizioni di cui al comma 2, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «è iscritto in un apposito fondo», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «è destinato agli interventi di cui al comma 3»;

c) al comma 2, le parole: «può essere adottato» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del comma 1, sono automaticamente destinate a un fondo di compensazione

tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente applica le corrispondenti iniziative, nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente, anche prevedendo la riduzione degli oneri generali di sistema, a favore dei soggetti di cui al comma 1».

Consequentemente sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

6. 14. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 290 dopo le parole: «per usi civili» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'aliquota di accisa sul gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica,»;

b) al medesimo comma 290 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o del gas naturale»;

c) al comma 291, le parole: «il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei prezzi»;

d) al medesimo comma 291 le parole: «del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei prezzi di cui al comma 290, rispetto a quelli indicati».

Consequentemente sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

6. 15. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: immessa in rete.

Consequentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: immessa in rete.

*** 6. 16.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

*** 6. 17.** Casasco, Squeri, Deborah Bergamini, Davide Bergamini, Pierro.

*** 6. 18.** Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: immessa in rete aggiungere le seguenti: o autoconsumata da cogenerazione.

6. 19. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai prelievi di energia elettrica, aggiungere le seguenti: secondo modalità che allineino il gettito ai prelievi delle tipologie di clienti finali.

*** 6. 20.** Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

*** 6. 21.** Davide Bergamini, Squeri, Pierro.

*** 6. 22.** Benzoni.

*** 6. 23.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*** 6. 24.** Steger, Manes.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prelievi di energia elettrica non sono applicati ai clienti finali nel mercato elettrico che abbiano firmato contratti di approvvigionamento da fonti rinnovabili attraverso PPA.

6. 25. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prelievi di energia elettrica non sono applicati ai clienti finali nel mercato elettrico che abbiano firmato contratti a prezzo fisso.

6. 26. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS.

2-ter. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO2 non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.

2-quater. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:

a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO2 e il prezzo determinato ai sensi del comma 2-bis;

b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;

c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO2 nei documenti di fatturazione.

2-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:

a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria di cui al comma 2-quater;

c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.

2-sexies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo.

6. 27. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le compensazioni dei costi indiretti CO2 di cui al decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 12 novembre 2021, n. 466 sono riconosciute nella misura massima prevista dalla comunicazione della Commissione Europea 2020/C 317/04 ai settori che autoproducono ed

autoconsumano energia che non beneficiano dei rimborsi di cui al comma 2. Il rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA.

*** 6. 28.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

*** 6. 29.** Deborah Bergamini.

*** 6. 30.** Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I medesimi rimborsi di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti, nei periodi di mercato del giorno prima nei quali il prezzo marginale è determinato dal gas, ai produttori di elettricità da impianti di nuova costruzione o oggetto di rifacimento integrale alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2021, che valorizzano la produzione elettrica immessa in rete esclusivamente con meccanismi di mercato, compresi i PPA, e non beneficiano di meccanismi di sostegno, comunque denominati, sulla medesima produzione immessa in rete. L'Arera disciplina l'attuazione del presente comma.

**** 6. 31.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

**** 6. 32.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

**** 6. 33.** Evi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: della disposizione di cui al comma 3 *con le seguenti:* delle disposizioni di cui al presente articolo e di quelle degli articoli 9 e 10.

*** 6. 34.** Del Barba.

*** 6. 36.** Boscaini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 5 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 5 e 14 sono soppressi.

6-ter. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2.1-bis è soppresso.

6. 37. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di rendere effettivo il controllo delle condotte di cui al comma 1 e di favorire la formazione di prezzi concorrenziali nel mercato del giorno prima, a decorrere dal 1° luglio 2026: a) gli operatori titolari di unità di produzione termoelettrica di potenza installata superiore a 50 MW, che presentano offerte di vendita nel mercato del giorno prima, comunicano al Gestore dei mercati energetici (GME) e ad ARERA, entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello di consegna, la decomposizione del costo variabile dichiarato per ciascuna unità di produzione, articolata nelle seguenti voci: i) costo del combustibile; ii) costi variabili di operazione e manutenzione; iii) costo delle quote ETS; iv) costi opportunità stimati; b) il GME pubblica in forma aggregata e anonima, entro le ore 9:00 del giorno di consegna, le curve di costo di cui alla lettera a), al fine di garantire la trasparenza del processo di formazione del prezzo senza divulgare informazioni commercialmente sensibili a livello di singola unità; c) ARERA utilizza i dati di cui alla lettera a), in forma non anonima, nell'ambito delle procedure di valutazione delle condotte di *withholding* di cui al comma 1, invertendo l'onere della prova: spetta all'operatore dimostrare la conformità tra i costi dichiarati e le offerte presentate, qualora ARERA rilevi uno scostamento sistematico; d) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui alla lettera a) è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. 38. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale - Strumento di stabilizzazione anticiclica compatibile con il diritto dell'Unione europea)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all'ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive: a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti; b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.
3. L'attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.
4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e neutralità tecnologica all'interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.
5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:
 - a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;
 - b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo standard;
 - c) costi variabili operativi standardizzati.
6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:
 - a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;
 - b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.
7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:
 - a) i versamenti di cui al comma 6, lettera a);
 - b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;
 - c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.
8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.
10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:
 - a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni

di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;

b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.

11. Il contributo di cui al comma 11, lettera b), ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del meccanismo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 01. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Accisa mobile sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come combustibili per la produzione

dell'energia elettrica, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (di seguito: «TUA»), sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio e del gas naturale ovvero del costo delle quote ETS.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta. Il meccanismo è attivato qualora, per tre mesi consecutivi, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) il prezzo medio mensile del gas naturale al Title Transfer Facility (TTF), espresso in euro per megawattora (€/MWh), superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

b) il prezzo medio mensile delle quote di emissione di gas a effetto serra nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS), espresso in euro per tonnellata di CO₂ equivalente (€/tCO₂), superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

Qualora si verifichino entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b), la riduzione delle aliquote di accisa determinata ai sensi del comma 3 è incrementata di una quota aggiuntiva, fissata con il decreto di cui al comma 5, in misura non superiore al 20 per cento dell'aliquota base, a compensazione dell'effetto combinato dei due fattori di costo. Le medie di cui alle lettere a) e b) sono calcolate sulla base dei prezzi di chiusura giornalieri rilevati, rispettivamente, dall'hub TTF e dalla piattaforma di aste ICE Endex, pubblicati dall'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) ovvero, in mancanza, dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, verifica il rispetto delle condizioni di cui al presente comma con riferimento al mese precedente

e pubblica i relativi esiti nel proprio portale istituzionale.

3. La misura della riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 è determinata con il decreto ivi previsto in misura proporzionale all'entità dello scostamento dei prezzi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, rispetto alle rispettive medie di riferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la riduzione è graduata in modo da trasferire ai produttori termoelettrici una quota della variazione del costo variabile di combustibile e di acquisizione delle quote ETS, proporzionale all'aumento dei prezzi rispetto alla media di riferimento, con l'obiettivo di ridurre corrispondentemente le offerte di vendita nel Mercato del Giorno Prima (MGP);

b) l'aliquota risultante non può in nessun caso essere negativa né inferiore al livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e dalle disposizioni europee in materia di tassazione dell'energia vigenti al momento dell'adozione del decreto;

c) a titolo indicativo e non vincolante, la tabella di cui all'Allegato A al presente articolo riporta le riduzioni di aliquota corrispondenti alle principali fasce di scostamento percentuale del TTF e del prezzo ETS rispetto alle rispettive medie di riferimento.

4. La riduzione delle aliquote di accisa di cui ai commi 1 e 3 costituisce componente di costo variabile direttamente connessa all'approvvigionamento del combustibile e all'acquisizione delle quote ETS. I produttori termoelettrici che beneficiano della riduzione di accisa di cui al presente articolo sono tenuti a trasferire integralmente la corrispondente riduzione di costo nelle offerte di vendita presentate nel Mercato del Giorno Prima (MGP) e negli altri mercati organizzati dal Gestore dei Mercati Energetici relativamente agli impianti interessati, per l'intero periodo di

efficacia del decreto di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, del presente decreto, verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente comma e, in caso di inottemperanza, dispone la restituzione del beneficio fiscale fruito, maggiorata delle sanzioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono determinati:

a) le modalità operative di calcolo e pubblicazione delle medie di riferimento TTF e ETS di cui al comma 2, ivi incluse le procedure di calcolo in caso di dati mancanti o anomalie di mercato;

b) la curva di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 3, con indicazione delle aliquote ridotte applicabili per ciascuna fascia di scostamento percentuale del TTF e del prezzo ETS, aggiornabile con cadenza annuale entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

c) le categorie di impianti termoelettrici e di prodotti energetici ammesse al regime di accisa ridotta di cui al presente articolo, con esclusione della quota di energia prodotta dagli impianti che abbiano beneficiato di meccanismi di remunerazione della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, nella misura coperta da tali meccanismi;

d) le modalità di dichiarazione, liquidazione e controllo dell'accisa ridotta da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26 del TUA, in raccordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

e) i criteri e le modalità di verifica da parte di ARERA dell'obbligo di trasferimento di cui al comma 4, inclusi i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi.

6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si accerta il perfezionamento delle condizioni di cui al comma 2 per il terzo mese consecutivo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo all'adozione. In caso di cessazione delle condizioni di attivazione di cui al comma 2 per tre mesi consecutivi, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta un decreto di ripristino delle aliquote ordinarie di cui al TUA, con le medesime modalità e tempistiche. In caso di eccezionale volatilità dei mercati energetici, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, con decreto d'urgenza adottato su proposta di ARERA, la revisione straordinaria delle aliquote ridotte, con efficacia dal mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

7. ARERA monitora con cadenza trimestrale gli effetti del meccanismo di cui al presente articolo sull'andamento dei prezzi nel MGP e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale recante:

a) la verifica del rispetto delle condizioni di attivazione di cui al comma 2, con indicazione dei mesi di attivazione e disattivazione del meccanismo nell'anno di riferimento;

b) la stima della riduzione del costo dell'energia elettrica per i consumatori finali derivante dall'applicazione del meccanismo, disaggregata per categoria tariffaria;

c) la verifica del trasferimento della riduzione di accisa nelle offerte al MGP, con indicazione degli eventuali casi di inottemperanza e delle misure adottate da ARERA;

d) una valutazione dell'impatto sul gettito erariale e le proposte di aggiornamento dei parametri di cui al comma 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascun anno di applicazione, si

provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa sulle forniture di gas naturale e di prodotti petroliferi nei periodi in cui i prezzi di tali beni risultano superiori alla media degli ultimi ventiquattro mesi, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il predetto limite massimo corrisponde convenzionalmente al maggior gettito IVA generato da un incremento del prezzo del gas naturale pari a 20 euro per megawattora (€/MWh) rispetto al valore medio di riferimento, calcolato sull'intero consumo nazionale di gas naturale per tutti gli usi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze monitora con cadenza mensile l'andamento del gettito IVA afferente ai codici ATECO relativi alle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di combustibili e gas naturale, nonché alle attività di distribuzione e trasporto di gas naturale. La quota di maggior gettito IVA destinata alla copertura degli oneri di cui al presente articolo è determinata annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'incremento del gettito IVA accertato nell'anno precedente rispetto alla media del biennio anteriore per le medesime categorie di prodotti e comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo. Al raggiungimento del limite massimo di spesa di cui al primo periodo, accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'applicazione del meccanismo di accisa mobile di cui ai commi da 1 a 8 è sospesa per i mesi residui dell'anno in corso, con ripristino dell'aliquota ordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del predetto comunicato. Nella misura in cui il maggior gettito IVA risultasse insufficiente alla copertura degli oneri entro il limite massimo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. L'energia elettrica prodotta mediante l'utilizzo dei prodotti energetici che hanno

beneficiario della riduzione delle aliquote di accisa di cui ai commi da 1 a 3 non può essere oggetto di esportazione verso Stati esteri, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea, attraverso le interconnessioni della rete elettrica di trasmissione nazionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna S.p.A.) individua, sulla base di criteri tecnici definiti con il decreto di cui al comma 5, la quota di energia elettrica esportata nelle ore in cui risultano attivi impianti termoelettrici beneficiari della riduzione di accisa, imputando tale quota proporzionalmente alla produzione degli impianti medesimi. I produttori termoelettrici che abbiano beneficiato della riduzione di accisa di cui al presente articolo e che abbiano ceduto energia elettrica, direttamente o tramite contratti bilaterali, a soggetti aventi sede o domicilio fiscale in Stati esteri sono tenuti a restituire, per la quota di energia ceduta all'estero così determinata, il beneficio fiscale corrispondentemente fruito, maggiorato degli interessi legali. Il recupero del beneficio fiscale di cui al terzo periodo è effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su segnalazione di Terna S.p.A. e di ARERA, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le esportazioni di energia elettrica effettuate nell'ambito dei meccanismi di riserva operativa e di bilanciamento del sistema elettrico europeo gestiti da Terna S.p.A. in qualità di operatore del sistema di trasmissione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica.

Allegato A - Tabella indicativa delle riduzioni di aliquota di accisa

(a titolo illustrativo e non vincolante; valori definitivi determinati con il decreto di cui al comma 5)

TTF medio mensile vs. media 36 mesi	ETS medio mensile vs. media 36 mesi	Riduzione accisa indicativa (% aliquota base)	Note
< +30% (soglia non attivata)	qualsiasi	0% - accisa ordinaria	Meccanismo non attivo
+30% ÷ +50%	< +30% (ETS non attivato)	0% - accisa ordinaria	Solo TTF: meccanismo non attivo (entrambe le condizioni richieste)
+30% ÷ +50%	+30% ÷ +50%	# 25%	Attivazione minima
+50% ÷ +80%	+30% ÷ +50%	# 40%	TTF in forte crescita
+50% ÷ +80%	+50% ÷ +80%	# 55%	Doppio stress moderato
> +80%	+30% ÷ +50%	# 60%	TTF in crisi
> +80%	+50% ÷ +80%	# 75%	Doppio stress elevato
> +80%	> +80%	fino a 100% (floor ETD)	Crisi energetica: riduzione massima

Nota: le riduzioni sono espresse in percentuale dell'aliquota base vigente ai sensi della Tabella A del TUA. Il meccanismo si attiva al superamento della soglia TTF ovvero ETS di cui al comma 2 per tre mesi consecutivi; in caso di superamento di entrambe le soglie si applica la maggiorazione di cui al comma 2, terzo periodo. In assenza di attivazione, si applica l'aliquota ordinaria. Il floor è il livello minimo ETD (direttiva 2003/96/CE). Le percentuali indicative della tabella sono aggiornate con il decreto di cui al comma 5.

6. 02. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative,

i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. 03. Lai, Simiani, Barbagallo, Marino, Iacono.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO2 nel mercato elettrico)

1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della

trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato "Carbon Adjustment Corridor".

2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti principi:

a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO₂, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;

b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;

c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il market coupling e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;

d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.

3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO₂ sui prezzi dell'energia elettrica in Italia.

6. 07. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

6. 08. Lai, Simiani, Barbagallo, Marino, Iacono.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

3. Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.

6. 09. Lai, Simiani, Barbagallo, Marino, Iacono.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: impianti di accumulo aggiungere le seguenti: nonché dei centri dati.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

dopo le parole: impianti di accumulo aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: nonché dei centri dati;

al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2.1) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso

del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9.

7. 1. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione per quelli off-shore aggiungere le seguenti: e per gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

al comma 1, alinea, dopo le parole: fatta eccezione per quelli off-shore aggiungere le seguenti: e per gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione per quelli off-shore aggiungere le seguenti: e per gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

7. 2. Alessandro Colucci, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È riconosciuta priorità nell'assegnazione della capacità di connessione agli impianti oggetto di contratti di lungo termine registrati presso il GSE.

2-ter. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli enti locali ai modelli di autoconsumo diffuso, entro 120 giorni il MASE, sentita ARERA, adotta un decreto volto a rivedere progressivamente il vincolo della cabina primaria e il limite di 10 km per l'autoconsumo a distanza, garantendo sicurezza e stabilità della rete.;

Conseguentemente, al comma 3:

alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.;

sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. Il primo periodo non si applica ai progetti per i quali siano state rilasciate le soluzioni di connessione validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale entro la data di pubblicazione dei provvedimenti

adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina previgente alla data di pubblicazione dei medesimi provvedimenti. È fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.;

al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Non determina decadenza automatica la mancata presentazione dell'istanza qualora l'impianto sia in possesso di soluzione tecnica minima generale e non siano richiesti interventi di rinforzo della rete di trasmissione nazionale.;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente: «zz) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».

7. 3. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché degli impianti per lo stoccaggio.

7. 4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: preservando i

diritti acquisiti dai progetti con prenotazione definitiva della capacità di rete ai sensi dell'articolo 33.5 del TICA.

Consequentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: preservando i diritti acquisiti dai progetti con prenotazione definitiva della capacità di rete ai sensi dell'articolo 33.5 del TICA;

al comma 3, sostituire le parole: già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale con le seguenti: già rilasciate e, alternativamente, non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale ovvero prive di prenotazione definitiva della capacità di rete ai sensi dell'articolo 33.5 del TICA.

7. 5. Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis, comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , definendo criteri premianti di priorità per i progetti di revisione della potenza consistenti nel ripotenziamento ovvero rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo, nonché per i progetti per i quali sia prodotta idonea documentazione, rilasciata da parte di un istituto di credito, che attesti la capacità economico-finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione del progetto.

* 7. 6. Cattaneo.

* 7. 7. Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , anche assicurando l'assegnazione della capacità di rete agli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER), come definite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , anche assicurando il rilascio delle soluzioni di connessione agli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER), come definite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

**** 7. 8.** Steger, Manes.

**** 7. 9.** Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

**** 7. 10.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: dei termini di cui al comma 7 del presente articolo aggiungere le seguenti: preservando la possibilità di ottenere la

prenotazione definitiva della capacità di connessione per quei progetti che ottengono un provvedimento di VIA favorevole, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione.

7. 11. Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: dei termini di cui al comma 7 del presente articolo aggiungere le seguenti: preservando la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare istanza di modifica delle soluzioni di connessione già rilasciate e accettate senza che tali modifiche ricadano nelle procedure di assegnazione di nuove soluzioni di connessione di cui al numero 2) della lettera a) del presente comma.

7. 12. Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere i commi, 5 e 6.

7. 13. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 3, sostituire le parole: progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale con le seguenti: progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e relative ad opere di rete già esistenti o i cui progetti tecnici delle opere (PTO) siano già stati validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale.

Consequentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga al comma 3, primo periodo, restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli in relazione ai quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sia stato adottato un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale. Restano altresì efficaci le soluzioni di connessione per le quali, alla medesima data, il gestore del sistema di trasmissione nazionale abbia attestato la conclusione positiva della fase di verifica di prefattibilità tecnica.

al comma 4:

sostituire le parole: tiene conto con le seguenti: ritiene prioritarie;

sopprimere le parole: , a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti a giudizio di compatibilità ambientale completi di progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivi dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale ovvero ai procedimenti autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo per i quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, sia già stato adottato il provvedimento conclusivo, qualora, a seguito delle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non risulti possibile confermare il punto di connessione originariamente previsto per saturazione effettiva della stazione elettrica, il proponente può presentare la documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata dal gestore della rete. In tali casi, la valutazione delle amministrazioni competenti è limitata alle sole modifiche derivanti dalla nuova soluzione di connessione, restando ferme le determinazioni già assunte con il provvedimento di valutazione ambientale o con il titolo abilitativo o autorizzatorio. Le amministrazioni competenti si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione aggiornata da parte del proponente. L'aggiornamento della soluzione di connessione non costituisce variante sostanziale del progetto ai fini ambientali, salvo che comporti modifiche localizzative o dimensionali dell'impianto.;

al comma 7:

sostituire le parole: Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni con le seguenti: Il soggetto proponente presenta, ai sensi degli articoli 8 o 9 l'istanza di PAS entro

novanta giorni o di autorizzazione unica entro centoventi giorni

aggiungere, in fine, il seguente periodo: , al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai procedimenti abilitativi o autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o di accumulo in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la soluzione di connessione preveda interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, il soggetto proponente può optare alternativamente per il mantenimento, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'autorizzazione degli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale; ovvero per lo stralcio dei medesimi interventi, che sono in tal caso considerati opere funzionalmente autonome e sono autorizzati su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 8.

al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso, il gestore del sistema di trasmissione nazionale è tenuto a presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla richiesta, salvo motivate ragioni tecniche da comunicare ai soggetti richiedenti.

7. 14. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso « Articolo 10-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di

interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera b), capoverso « Articolo 10-bis»:

sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. Il primo periodo non si applica ai progetti per i quali siano state rilasciate le soluzioni di connessione validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale entro la data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina previgente alla data di pubblicazione dei medesimi provvedimenti. È fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.;

al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione dando priorità a impianti di produzione già realizzati e pronti per la connessione.;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente: «zz) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse».

7. 15. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione dando priorità a impianti di produzione già realizzati e pronti per la connessione.;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) all'Allegato A, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo

esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti: f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente: «aa) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».

7. 16. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di

sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione dando priorità a impianti di produzione già realizzati e pronti per la connessione.;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) all'Allegato A, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti: f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente: «aa) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».

*** 7. 17.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

*** 7. 18.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*** 7. 19.** Alessandro Colucci, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica alle soluzioni di connessione che non prevedono la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale, ovvero che condividono i medesimi interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale con soluzioni di connessione afferenti ad altri progetti di impianti alimentati da fonte rinnovabile o di accumulo, qualora almeno uno dei progetti abbia già ricevuto la validazione di tali interventi alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

**** 7. 20.** Del Barba.

**** 7. 21.** Squeri, Davide Bergamini.

**** 7. 22.** Andreuzza, Di Mattina.

**** 7. 23.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, la nuova disciplina e le procedure di assegnazione della capacità di rete di cui al comma 3, lettera b), non si applicano ai seguenti interventi:

a) progetti con procedimento abilitativo o autorizzatorio in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti compiuta la verifica di completezza della documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza presso l'autorità competente;

b) interventi relativi a impianti ibridi, senza incremento della potenza complessiva in immissione;

c) interventi di modifica, potenziamento e rifacimento che comportino una variazione in aumento della potenza elettrica dell'impianto esistente non superiore al 20 per cento.

3-ter. Per i progetti di cui al comma 3-bis, restano efficaci le soluzioni di connessione rilasciate e non si applicano le cause di decadenza e riassegnazione della capacità di rete connesse alla nuova disciplina.

3-quater. Per gli interventi eccedenti le soglie di cui al comma 3-bis, lettera b) e

lettera c), il gestore della rete di trasmissione nazionale:

a) privilegia, in sede di pianificazione e realizzazione delle opere, gli aumenti di potenza delle sottostazioni esistenti e dei nodi correlati, ove tecnicamente ed economicamente efficienti, al fine di massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture già presenti;

b) riserva priorità, nella prima allocazione della capacità addizionale così resa disponibile presso le sottostazioni esistenti, agli impianti ibridi e gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento, ricadenti nella medesima area di rete, nel rispetto degli standard di sicurezza del sistema elettrico e delle prescrizioni tecniche del gestore di rete competente;

c) opera secondo i principi di trasparenza, non discriminazione e neutralità tecnologica.

Consequentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione», aggiungere le seguenti: , fatti salvi i progetti di cui ai commi 3-bis,.

7. 24. Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In deroga al comma 3, primo periodo, restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli nel caso in cui,

alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 il gestore della rete ha validato la soluzione di connessione, ovvero, ha validato il Piano Tecnico delle Opere di rete (PTO) ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive di ARERA, e si sono verificate una delle seguenti condizioni:

a) le soluzioni validate, di cui alla lettera precedente, in caso di modifiche dei progetti che non comportino alterazioni della soluzione di connessione validata;

b) è stato adottato:

1) un provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

2) un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale;

3) un parere positivo di compatibilità ambientale;

4) in caso di progetti che ricadono in area idonea o in zona di accelerazione di cui agli articoli 11-bis e 12 del decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, un parere favorevole della commissione tecnica VIA PNIEC-PNRR di cui al comma 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, in attesa del parere obbligatorio e non vincolante dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica ai sensi degli articoli 11-quater e 12 del decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190.

3-ter. Per i progetti di cui alla lettera b) del comma precedente i procedimenti abilitativi e autorizzativi sono conclusi dagli enti preposti con le tempistiche entro cui ARERA deve aggiornare le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo di cui al comma 1.

Consequentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

sopprimere il comma 4;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Per le procedure con iter ambientale e/o autorizzativo concluso, nel caso di impossibilità di assegnazione del punto di connessione ricevuto a seguito della procedura ai sensi del numero 2) della lettera a), comma 1, per saturazione reale della stazione elettrica;

a) è riaperta la valutazione solo della nuova soluzione di connessione ricevuta e gli enti competenti sono tenuti ad esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del proponente della relativa documentazione aggiornata;

b) l'iter procedurale per la validazione della soluzione di connessione e dell'iter autorizzativo devono concludersi entro 12 mesi dalla trasmissione da parte del proponente della relativa documentazione aggiornata.;

al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 o 9 rispettivamente entro novanta giorni nel caso di PAS ed entro 120 giorni nel caso di Autorizzazione Unica dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Con riferimento ai procedimenti abilitativi o autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o di accumulo in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la soluzione di connessione preveda interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, il soggetto proponente può optare alternativamente:

a) per il mantenimento, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'autorizzazione degli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale; ovvero;

b) per lo stralcio dei medesimi interventi, che sono in tal caso considerate opere funzionalmente autonome e sono autorizzate su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 8.;

dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) all'Allegato A, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) All'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente: «z-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.».

7. 25. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In deroga al comma 3, primo periodo, restano efficaci le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli nel caso in cui, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 il gestore della rete ha validato la soluzione di connessione, ovvero, ha validato il Piano Tecnico delle Opere di rete (PTO) ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive di ARERA, o quelle relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili dove sia stato adottato uno dei seguenti:

- 1) un provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
- 2) un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale;
- 3) un parere positivo di compatibilità ambientale;
- 4) un parere favorevole della commissione tecnica VIA PNIEC-PNRR di cui al comma 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, in attesa del parere obbligatorio e non vincolante dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica ai sensi degli articoli 11-quater e 12 del decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190.

3-ter. Per i progetti di cui alla lettera b) del comma precedente i procedimenti abilitativi e autorizzativi sono conclusi dagli enti preposti con le tempistiche entro cui ARERA deve aggiornare le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete

elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo di cui al comma 1.

Consequentemente, al medesimo comma 3,

alla lettera b), capoverso «Articolo 10-bis»:

sopprimere il comma 4;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Per le procedure con iter ambientale e/o autorizzativo concluso, nel caso di impossibilità di assegnazione del punto di connessione ricevuto a seguito della procedura ai sensi del numero 2) della lettera a), comma 1, per saturazione reale della stazione elettrica:

a) è riaperta la valutazione solo della nuova soluzione di connessione ricevuta e gli enti competenti sono tenuti ad esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del proponente della relativa documentazione aggiornata;

b) l'iter procedurale per la validazione della soluzione di connessione e dell'iter autorizzativo devono concludersi entro 12 mesi dalla trasmissione da parte del proponente della relativa documentazione aggiornata.;

al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 o 9 rispettivamente entro novanta giorni nel caso di PAS ed entro 120 giorni nel caso di Autorizzazione Unica dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Con riferimento ai procedimenti abilitativi o autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili o di accumulo in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la soluzione di connessione preveda interventi di sviluppo o potenziamento della

rete di trasmissione nazionale, il soggetto proponente può optare alternativamente:

a) per il mantenimento, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'autorizzazione degli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale; ovvero;

b) per lo stralcio dei medesimi interventi, che sono in tal caso considerate opere funzionalmente autonome e sono autorizzate su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale ai sensi del comma 8.;

dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) all'Allegato A, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) All'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente: «aa-bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera z) è inserita la seguente: «z-

bis) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse.».

7. 26. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 3 non si applica alle soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo, per le quali, alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) risulti documentato l'avvio di un tavolo tecnico congiunto tra i proponenti e il gestore, finalizzato alla definizione degli interventi di sviluppo o potenziamento della rete necessari per la connessione, qualora il mancato rilascio della validazione definitiva non sia imputabile a inerzia del soggetto proponente, ma derivi dalla necessità di approfondimenti tecnici o di coordinamento con i piani di sviluppo della rete. In tali casi, il gestore assegna un termine perentorio per la conclusione dei tavoli tecnici e delle relative attività istruttorie in virtù della complessità del progetto di connessione. In caso di esito positivo del tavolo tecnico il gestore procede alla validazione della soluzione di connessione entro e non oltre i successivi trenta giorni;

b) i relativi progetti siano risultati beneficiari di regimi di supporto o di incentivazione, ivi inclusi quelli derivanti da procedure competitive o bandi;

c) i relativi punti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale siano già stati validati dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

Consequentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», al comma 5, dopo le parole: per effetto del comma 3 aggiungere le seguenti: e del comma 3-bis.

7. 27. Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, le soluzioni di connessione alla rete elettrica di distribuzione non perdono efficacia, a prescindere dal livello di tensione considerato.

7. 28. Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 4, sopprimere le parole: , comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

*** 7. 29. Squeri, Davide Bergamini.**

*** 7. 30. Cavo.**

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. Il primo periodo non si applica ai progetti per i quali siano state rilasciate le soluzioni di connessione validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale entro la data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina previgente alla data di pubblicazione dei medesimi provvedimenti. È fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**** 7. 31. Del Barba.**

**** 7. 32. Boscaini.**

**** 7. 33. Andreuzza, Di Mattina.**

**** 7. 34. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.**

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 7, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta.

* 7. 35. Del Barba.

* 7. 36. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

* 7. 37. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

* 7. 38. Ferrara, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Appendino.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, ove necessario, entro novanta giorni dalla conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o dal conseguimento degli altri titoli o adempimenti previsti dalla legge come condizione per l'avvio del procedimento autorizzativo o abilitativo.

7. 39. Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detto termine può essere prorogato qualora il soggetto proponente debba acquisire il titolo edilizio di cui al comma 12-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

7. 40. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'Arera disciplina le condizioni tecniche ed economiche per assicurare che TSO e DSO, in coordinamento tra loro e in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 rendano tempestivamente rese disponibili, a prescindere dalle richieste di connessione alla rete, le infrastrutture di rete necessarie per il ritiro e il trasporto dell'energia producibile in ciascuna zona. Arera disciplina altresì le condizioni per la connessione alla rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili nelle zone di accelerazione dotate di infrastrutture in attuazione del primo periodo.

* 7. 41. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* 7. 42. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

* 7. 43. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque lo stesso

comma 8 non si applica per tutti i progetti in alta tensione per i quali, ai sensi del comma 3, non perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

7. 44. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), capoverso «Articolo 10-bis», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per la fornitura di corrente elettrica alle navi il gestore degli impianti di *cold ironing* definisce la tariffa del servizio tenendo conto degli sconti sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e la disciplina di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.10 del 22.1.2026.

7. 45. Frijia.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche

interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

*** 7. 46.** Del Barba.

*** 7. 47.** Boscaini.

*** 7. 48.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;».

Conseguentemente:

dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera aa) è inserita

la seguente: «*aa-bis*) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;»;

f-ter) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *z*) è inserita la seguente: «*aa*) interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse;».

**** 7. 49.** Del Barba.

**** 7. 50.** Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

**** 7. 51.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

**** 7. 52.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

4-ter. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli

interventi ammissibili di cui al comma *4-bis* e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4-quater. Il credito di imposta di cui al comma *4-bis* è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. 53. Simiani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole

minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 4-ter.

4-quinqies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. 54. Simiani, Barbagallo, Lai.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche

attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 250.000 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 55. Serracchiani, Simiani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In coerenza con gli obiettivi di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche di cui al presente articolo, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di competenza statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, relativo agli impianti di accumulo elettrochimico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura priorità nella trattazione istruttoria delle istanze caratterizzate da un avanzato grado di maturità tecnico-infrastrutturale, individuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) avvenuto ottenimento del benestare di connessione rilasciato dal gestore della rete competente;
- b) realizzazione ovvero cantierabilità delle opere di rete funzionalmente connesse.

7. 56. Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il monitoraggio degli affidamenti nel settore idroelettrico e geotermoelettrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con proprio provvedimento disciplina le modalità per implementare il sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ) con i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi incluse le informazioni relative alla durata delle concessioni medesime.

7. 57. Antoniozzi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, le parole: «numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 7)».

7. 58. Del Barba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Garanzie fideiussorie per impianti di fonti energetiche rinnovabili)

1. Entro il termine di centoventi giorni dall'accettazione del preventivo di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) o alla rete di distribuzione, il soggetto proponente è tenuto a depositare presso la Regione competente una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Regione medesima a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati dal provvedimento autorizzativo.

2. L'importo della fideiussione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza autorizzata, con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione qualora i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti dall'atto autorizzativo, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal soggetto autorizzato. Per gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, l'importo della fideiussione è ridotto a euro 5,00 per ogni kW di potenza autorizzata.

3. In assenza del deposito nel termine perentorio di cui al comma 1, la richiesta di connessione si intende decaduta di diritto.

4. La fideiussione da presentare a favore della Regione deve essere rilasciata da istituti bancari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o da imprese di assicurazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e deve contenere le seguenti clausole contrattuali:

a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

b) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) operatività della fideiussione entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Regione competente;

d) validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'ente garantito e svincolo esclusivamente su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

e) rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile;

f) specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'ente garantito.

5. L'importo della garanzia bancaria o assicurativa è rivalutatosi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, pubblicato mensilmente dall'ISTAT, con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di rilascio della fideiussione.

6. Per impianti agrivoltaici si intendono gli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, i cui soggetti proponenti sono:

a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa,

società agricole come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

b) associazioni temporanee di imprese che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità ai principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e dalle Linee Guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di cui all'allegato A del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, soggetti al regime di attività libera.

7.01. Alessandro Colucci, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2

(Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».

4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

7.02. Simiani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Chiarimenti in materia di responsabilità estesa del produttore per i moduli fotovoltaici)

1. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2012/19/UE (RAEE) e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il produttore o l'importatore di moduli fotovoltaici che abbia aderito a un sistema collettivo riconosciuto e versato il relativo contributo ambientale è esonerato da ogni ulteriore responsabilità finanziaria e operativa connessa alla raccolta, al trasporto, al trattamento, al recupero e al riciclo dei moduli immessi sul mercato.

2. L'adempimento di cui al comma 1 libera integralmente il produttore o l'importatore dagli obblighi previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 49 del 2014, fatti salvi gli obblighi informativi e

di registrazione presso il Registro nazionale AEE.

3. Il sistema collettivo al quale il produttore o l'importatore aderisce assume integralmente la responsabilità della gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici inseriti sul mercato dal soggetto aderente, nel rispetto della normativa RAEE.

4. Restano ferme le responsabilità del produttore o importatore in caso di omesso versamento del contributo ambientale o di false dichiarazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. 03. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione

pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.

7. 04. Simiani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Promozione dei sistemi di accumulo)

1. Al fine d'incentivare lo sviluppo dei sistemi di accumulo associati a impianti di produzione di energie a fonti rinnovabili, con l'obiettivo di raggiungere il target di 71,5 GWh previsto per il 2030, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano i procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti di accumulo fino alla potenza di 20 MWh.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto determina i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione da parte delle Regioni per l'installazione degli impianti di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è incaricato di promuovere e incentivare l'installazione di sistemi di accumulo, anche attraverso meccanismi di remunerazione della capacità di stoccaggio.

7. 05. Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per l'accelerazione della flessibilità del sistema elettrico nazionale mediante valorizzazione della cantierabilità dei sistemi di accumulo)

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, il raggiungimento

degli obiettivi Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché l'efficacia dell'azione amministrativa, le amministrazioni competenti per le procedure di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione *stand alone* di competenza statale e regionale, assegnano priorità nella trattazione dei procedimenti sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell'impianto entro due chilometri dal punto di connessione alla rete elettrica di trasmissione o di distribuzione, asseverata da un tecnico abilitato;

b) capacità economico-finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione dello specifico progetto di accumulo, attestata da primario istituto bancario.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti proponenti presentano all'autorità procedente apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno in cui attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) e trasmettono i relativi documenti. L'Autorità competente provvede di conseguenza, alla fine di ogni mese, ad adeguare l'ordine cronologico.

7. 06. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per il potenziamento della flessibilità del sistema elettrico nazionale e la semplificazione dei procedimenti per i sistemi di accumulo)

1. Allo scopo di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e l'efficienza dell'azione amministrativa, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione unica per i sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione *stand-alone*, sia di rango statale che regionale, riconoscono priorità nella trattazione dei procedimenti ai progetti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) prossimità alla rete: localizzazione dell'impianto entro un raggio di due chilometri dal punto di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) o di distribuzione, attestata mediante asseverazione redatta da un tecnico abilitato;

b) solvibilità e adeguatezza finanziaria: idonea capacità economico-finanziaria del soggetto proponente, proporzionata all'entità dell'investimento previsto, certificata attraverso specifica attestazione rilasciata da un istituto di credito di primaria rilevanza.

2. Per l'accesso alla priorità di cui al comma 1, i soggetti proponenti presentano all'autorità procedente, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un'istanza corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b). L'autorità competente, previa verifica della documentazione prodotta, provvede mensilmente all'aggiornamento dell'ordine cronologico di esame delle istanze pendenti, dandone evidenza nel registro dei procedimenti.

7. 07. Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente: «aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente: «Art. 38-bis. (Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale) - 1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree

industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

7. 08. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, numero 55, comma 2-*quiquies*, dopo le parole «di cui al comma 2-*quater*, lettere a), b) e d)» inserire le seguenti: «, nonché gli impianti di accumulo elettrici termomeccanici,».

*** 7. 09.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 7. 59.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. L'energia

prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».

7. 010. Steger, Manes.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190)

1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, alla sezione I, al punto 1, dopo la lettera i-quater) è inserita la seguente: «i-quinquies) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 250 kW e fino a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo;».

7. 011. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: e l'ampliamento con le seguenti: , l'ampliamento e l'esercizio.

Consequentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione di rete *ad interim*, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito *web* con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

3-ter. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito *web* dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

3-quater. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero,

in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'autorizzazione costituisce anche titolo edilizio abilitativo idoneo alla realizzazione del progetto. L'attuazione degli interventi autorizzati con la procedura di cui al presente articolo potrà avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione ovvero le opere di urbanizzazione eventualmente dovuti ovvero da realizzare, le eventuali opere di mitigazione ambientale e la prestazione delle fidejussioni a garanzia delle relative obbligazioni.

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai nuovi procedimenti autorizzativi presentati nei modi e termini stabiliti dal presente articolo, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le medesime disposizioni possono essere applicate, su espressa richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti ambientali e urbanistici già in corso alla medesima data, fatti salvi gli effetti e la

validità delle autorizzazioni già rilasciate dalle amministrazioni competenti.

8. 1. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: e l'ampliamento con le seguenti: , l'ampliamento e l'esercizio.

*** 8. 2.** Pastorella, Benzoni.

*** 8. 3.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

*** 8. 4.** Squeri, Piero, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: di qualunque tensione, aggiungere le seguenti: e delle opere e infrastrutture di rete strettamente funzionali alla connessione, ivi inclusi gli interventi di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione e della rete di trasmissione nazionale necessari per l'allacciamento e l'esercizio del centro dati, nonché di tutte le opere e le infrastrutture necessarie al recupero del calore prodotto dai centri dati al fine del suo impiego in reti di teleriscaldamento efficiente, in alternativa alla dissipazione in ambiente.

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I centri dati e le opere accessorie e funzionali alla loro costruzione ed esercizio, ivi compreso l'eventuale recupero del calore, costituiscono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e l'autorizzazione unica reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'attivazione delle procedure di esproprio per le aree interessate dalle opere funzionali alla connessione del centro dati alla rete.

8. 5. Bonetti, Pastorella, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: di qualunque tensione, *aggiungere le seguenti:* e delle opere e infrastrutture di rete strettamente funzionali alla connessione, ivi inclusi gli interventi di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione e della rete di trasmissione nazionale necessari per l'allacciamento e l'esercizio del centro dati.

8. 6. Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta inteso che la richiesta di connessione di utenza alle reti, di qualunque tensione, può essere presentata anche in via autonoma e distinta rispetto al procedimento unico di cui al presente

articolo, fermo restando la facoltà di presentare una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione nelle more del completamento del procedimento autorizzativo delle opere di connessione in alta tensione alla rete di trasmissione nazionale.

Consequentemente:

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono escluse dall'ambito del procedimento unico le procedure di pianificazione urbanistica, le varianti agli strumenti urbanistici, gli accordi di piano attuativo e i titoli edilizi di competenza degli enti locali in conformità alla normativa vigente;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle istanze di autorizzazione presentate nei modi e termini stabiliti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai procedimenti avviati anteriormente si applica la disciplina vigente alla data del loro avvio, ferma restando la facoltà del soggetto interessato di richiedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatti salvi gli effetti e la validità delle autorizzazioni già rilasciate dalle autorità competenti.

8. 7. Dondi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare la localizzazione dei centri dati e di facilitare la realizzazione delle opere necessarie alle connessioni elettriche con la rete di trasmissione nazionale e con le reti di distribuzione, sono considerati progetti prioritari, ai fini del presente procedimento unico e delle valutazioni da parte delle amministrazioni competenti, quelli localizzati all'interno di aree industriali e situati entro un raggio di dieci chilometri da una centrale termoelettrica esistente. Nel caso in cui la centrale termoelettrica renda disponibili soluzioni di connessione diretta o ridondante al centro dati, la produzione elettrica della medesima centrale destinata alla fornitura del centro dati è esonerata dagli oneri di sistema e dagli oneri di rete. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità attuative del presente comma, incluse quelle relative all'individuazione dell'energia elettrica direttamente o ridondantemente fornita al centro dati e ai criteri di applicazione degli esoneri.

* 8. 8. Del Barba.

* 8. 9. Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare la localizzazione dei centri dati e di facilitare la realizzazione delle opere necessarie alle connessioni elettriche con la rete di trasmissione nazionale e con le reti di distribuzione, sono considerati progetti

prioritari, ai fini del presente procedimento unico e delle valutazioni da parte delle amministrazioni competenti, quelli localizzati all'interno di aree industriali e situati entro un raggio di dieci chilometri da una centrale termoelettrica esistente. Quando la centrale termoelettrica rende disponibile una connessione diretta al centro dati, inclusiva anche di configurazioni tecniche ridondanti, i prelievi di gas della centrale sono esentati dal pagamento degli oneri generali di sistema che gravano sul prelievo del gas. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative del presente comma, incluse quelle relative all'individuazione dell'energia fornita tramite connessione diretta e alla corretta attribuzione dell'esenzione tariffaria.

8. 10. Barabotti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'autorizzazione per l'installazione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoproduzione energetica di centri di elaborazione dati nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale, da realizzare in aree dismesse indicate nei piani regionali, è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 1.

8. 11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione di rete *ad interim*, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

* **8. 12.** Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

* **8. 14.** Pastorella, Benzoni.

* **8. 15.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.

** **8. 16.** Steger, Manes.

** **8. 17.** Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo.

** **8. 18.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tutti i casi, all'istanza è allegata idonea documentazione atta a dimostrare che il centro dati coprirà almeno il 50 per cento dei previsti consumi annui di energia elettrica con una o entrambe le modalità di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

* **8. 19.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* **8. 20.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

* **8. 21.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel

proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

3-ter. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

3-quater. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

**** 8. 22.** Pastorella, Benzoni.

**** 8. 23.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: documentazione di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: che dovrà concludersi entro trenta giorni prorogabili, in casi motivati dalla complessità del progetto, di ulteriori trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo è ridotto a otto mesi per i centri di elaborazione dati da realizzare in aree industriali dismesse, già dotate di infrastrutture e a sei mesi per gli ampliamenti dei centri dati già esistenti.

*** 8. 24.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 8. 25.** Pastorella, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tutti i termini del procedimento unico di cui al comma 1 si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**** 8. 26.** Pastorella, Benzoni.

**** 8. 27.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'autorizzazione costituisce anche titolo edilizio abilitativo idoneo alla realizzazione del progetto. L'attuazione degli interventi autorizzati con la procedura di cui al presente articolo potrà avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione e le opere di urbanizzazione eventualmente dovuti o da realizzare, le eventuali opere di mitigazione ambientale e la prestazione delle fidejussioni a garanzia delle relative obbligazioni.

* 8. 28. Squeri, Davide Bergamini.

* 8. 29. Pastorella, Benzoni.

* 8. 30. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I centri dati accedono al procedimento unico di cui al comma 1 qualora il progetto soddisfi i requisiti di sostenibilità e gli *standard* tecnici definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che:

a) assicurino una copertura significativa dei fabbisogni energetici mediante sistemi di autoproduzione da fonti rinnovabili, ovvero

attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili dedicati (PPA - *Power Purchase Agreement*);

b) adottino sistemi di efficienza energetica avanzata e soluzioni per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto prodotto dai sistemi di raffreddamento, ove tecnicamente possibile, anche a beneficio delle comunità e delle infrastrutture locali, con particolare riferimento al riscaldamento di edifici residenziali, pubblici, manufatti agricoli e serre;

c) garantiscano una gestione sostenibile delle risorse idriche, attraverso l'impiego di tecnologie atte a limitare drasticamente il consumo di acqua e privilegiando soluzioni a circuito chiuso, di riciclo e riuso delle acque piovane o grigie;

d) dimostrino la piena compatibilità paesaggistica e territoriale dell'intervento, con specifico riguardo all'inserimento armonico nel contesto urbano o periurbano, alla mitigazione degli impatti visivi e acustici e alla tutela degli spazi di uso collettivo.

8. 31. Barzotti, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai nuovi procedimenti autorizzativi presentati nei modi e termini stabiliti dal presente articolo, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le medesime disposizioni possono essere applicate, su espressa richiesta

dell'interessato, anche ai procedimenti ambientali e urbanistici già in corso alla medesima data, fatti salvi gli effetti e la validità delle autorizzazioni già rilasciate dalle amministrazioni competenti.

*** 8. 32.** Pastorella, Benzoni.

*** 8. 33.** Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. I centri dati di cui al comma 1, con potenza di connessione alla rete superiore a 1 MW, che ottengano l'autorizzazione ai sensi del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a:

a) partecipare, nella misura di almeno il 20 per cento della propria capacità di carico installata, ai mercati dei servizi di dispacciamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mettendo a disposizione di Terna una capacità di modulazione del carico compatibile con le proprie esigenze operative;

b) dotarsi, entro due anni dall'entrata in esercizio, di sistemi di misurazione e controllo remoto del carico certificati e interoperabili con le infrastrutture di Terna, secondo le specifiche tecniche definite dalla medesima società entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) comunicare a Terna, con anticipo di almeno ventiquattro ore, le previsioni di carico giornaliero con granularità oraria.

9-ter. In corrispettivo degli obblighi di cui al comma 1, i centri dati partecipanti beneficiano:

a) di una riduzione del 30 per cento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione di cui al provvedimento ARERA in materia di tariffe di trasmissione, limitatamente alla quota di potenza resa disponibile per la modulazione;

b) della priorità di dispacciamento, nei periodi di eccesso di generazione da fonti rinnovabili non programmabili, per i carichi diversi da quelli oggetto di modulazione.

9-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ARERA, sentita Terna, definisce le modalità tecniche e contrattuali per l'attuazione dei commi 1 e 2, ivi incluse le forme di verifica dell'effettiva disponibilità della capacità di modulazione dichiarata e le penali applicabili in caso di inadempimento.

9-quinquies. Dall'attuazione dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La riduzione tariffaria di cui al comma 9-ter, lettera a), è finanziata con i proventi derivanti dalla valorizzazione della flessibilità di carico messa a disposizione dai centri dati nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento.

8. 34. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Linee guida per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida nazionali per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati. Le linee guida definiscono criteri operativi e *standard* tecnici volti a favorire sul territorio nazionale l'ottimizzazione e la riduzione dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili almeno per un terzo del loro consumo, nonché il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, manufatti agricoli e serre posti in prossimità dei medesimi centri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

8. 01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Agevolazione temporanea sul gasolio per la manovra ferroviaria)

1. In via straordinaria e limitatamente all'anno 2026, è ripristinata l'agevolazione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori della manovra ferroviaria nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 8. 03.** Cesa.

*** 8. 04.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 8. 06.** Zinzi.

*** 8. 07.** De Micheli, Casu, Ghio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Contributi per i servizi di manovra ferroviaria in ambito portuale a saldo invariato per il bilancio dello Stato)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 509 è sostituito dal seguente: «509. Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla decisione della Commissione europea C(2026) 46 final - SA.120071 (2025/N), ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna Autorità di sistema portuale, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, fermo restando il rispetto dei massimali di spesa complessivi

del regime autorizzato dalla Commissione europea».

8. 09. De Micheli, Casu, Ghio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Contributi per i servizi di manovra ferroviaria in ambito portuale a saldo invariato per il bilancio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla decisione della Commissione europea C(2026) 46 final - SA.120071 (2025/N), ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna Autorità di sistema portuale, fermo restando il rispetto dei massimali di spesa complessivi del regime autorizzato dalla Commissione europea».

8. 010. Zinzi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Misure urgenti per assicurare un adeguato numero di progetti ammessi alle prossime aste competitive)

1. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di garantire un numero di progetti congruo e immediatamente cantierabile in vista delle prossime procedure competitive relative al mercato della capacità o all'approvvigionamento della capacità di stoccaggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando l'ordine di presentazione delle istanze, è autorizzato a dare priorità istruttoria alle istanze di autorizzazione unica relative a sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) ed ai sistemi di pompaggio idraulico che, valorizzando ai fini della connessione opere, impianti o infrastrutture esistenti, prevedono opere di rete di tipo non complesso e strettamente limitate al punto di connessione, non richiedenti opere di raccordo, né necessitanti di sviluppo di rete da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale o dei gestori delle rete di distribuzione.

2. L'adozione del criterio di priorità istruttoria di cui al comma 1 non modifica la disciplina vigente in materia di autorizzazioni, valutazioni ambientali o formazione del punto di connessione, né comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 012. De Micheli, Pandolfo, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.

(Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane nel contesto di rincaro dei costi energetici)

1. Al fine di sostenere le imprese nel contesto di rincaro dei costi energetici, per le domande di finanziamento agevolato, presentate fino al 31 dicembre 2026 a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023, nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del predetto fondo rotativo, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al limite del venti per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981, elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8. 013. Squeri, Casasco, Davide Bergamini, Piero.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 9.

All'articolo 9, premettere il seguente:

Art. 09.

(Misure relative alla tariffazione elettrica per le pompe di calore)

1. Ai fini della tutela della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

09. 01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, appositamente destinati allo scopo con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e comunque nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite all'impresa di trasporto di cui al comma 1, lettera a), entro l'anno 2026.

9. 1. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimerlo.

*** 9. 2.** Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina.

*** 9. 3.** Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2,.

9. 4. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, per i progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, il termine massimo per il conseguimento degli obiettivi finali individuati nei relativi cronoprogrammi procedurali è fissato al 31 dicembre 2028. A tal fine, è autorizzata la spesa di 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5,427 milioni di euro per l'anno 2028. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5,427 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. 5. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: superiori a 80.000 smc/anno aggiungere le seguenti: , nonché ai soggetti esercenti la libera professione, in forma individuale, ovvero associata, limitatamente ai consumi superiori a 10.000 smc/anno. Ai relativi oneri si fa fronte mediante le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

*** 9. 7.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 9. 8.** Ghirra, Bonelli.

*** 9. 9.** Peluffo.

*** 9. 10.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è soggetta alla procedura di notifica alla Commissione europea ai

sensi dell'articolo 108, par. 3, TFUE, ed è concessa solo previa autorizzazione della Commissione.

9. 11. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105.

9. 12. Barelli, Casasco, Tenerini, Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle

fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'orticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2026.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 01. Simiani, Bonafe', Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini, Scotto.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Fondo di sostegno energia non profit)

1. Al fine di sostenere le persone giuridiche private senza fine di lucro per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nell'ultimo trimestre 2025 e nel primo trimestre 2026 rispetto agli analoghi periodi dell'anno 2024 e 2025 per la componente energia e il gas naturale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

3. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.02. Gadda.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per il contenimento dei prezzi del gas naturale)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma precedente, valutate in complessivi 610 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede tramite corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tale quota di risorse è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

9.03. Ziello, Sasso, Pozzolo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

9.04. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico.

9.05. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Benefici per gli utenti dei servizi di teleriscaldamento)

1. All'articolo 3, comma 9, secondo periodo del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei servizi di teleriscaldamento, di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

9.06. Bonetti, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: l'accesso al servizio di liquidità è condizionato all'impegno degli operatori selezionati a formulare offerte ai punti di interconnessione con i mercati dell'Unione europea senza applicazione di corrispettivi aggiuntivi di importazione ed esportazione (c.d. *pancaking*), ai fini della progressiva convergenza tra il prezzo PSV e il prezzo TTF, secondo le modalità e i tempi compatibili con i regolamenti ACER e ENTSOG in materia di accesso alle infrastrutture transfrontaliere.*

*Consequentemente, al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il piano di cui al presente comma deve prevedere, quale obiettivo programmatico, l'eliminazione progressiva dei corrispettivi di importazione ed esportazione (c.d. *pancaking*) ai punti di interconnessione con i mercati dell'Unione europea, in conformità con i regolamenti ACER e ENTSOG, al fine di favorire la*

piena convergenza tra il prezzo PSV e il prezzo TTF.

10. 2. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure per favorire le aggregazioni tra gli operatori della distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di garantire maggiore impulso competitivo nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, consentendo così tangibili benefici economici a vantaggio dei consumatori e degli Enti locali, occorre consolidare il settore della distribuzione del gas naturale, promuovendo la creazione di imprese di dimensioni adeguate. A tal fine, viene riconosciuto l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB) al valore di rimborso, calcolato secondo le disposizioni previste dalle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014, di cui al decreto 22 maggio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, alle aggregazioni a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il riconoscimento tariffario del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale da parte dell'Autorità di

regolazione per energia reti e ambiente in sede di approvazione delle tariffe, previsto nel comma 1, si applica in caso di aggregazioni tra imprese di distribuzione del gas naturale che abbiano come effetto la riduzione del numero di operatori presenti in Italia. Tale riconoscimento avviene in base ai seguenti criteri:

a) Per i processi di aggregazione che conducono alla creazione o al consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale, l'incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione;

b) Per i processi di aggregazione che conducono alla formazione di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a), l'incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione ricompresi nel perimetro del, o dei, soggetto aggregato o aggregati. Ossia per gli impianti appartenenti a quei soggetti diversi dal principale operatore coinvolto nell'aggregazione e/o dall'acquirente.

c) L'accesso del soggetto aggregatore ai precedenti punti a) e b) determina altresì l'impegno, da parte del medesimo soggetto, ad acquistare le reti e gli impianti, localizzati nei Comuni nei quali opera l'incentivo, appartenenti ad Enti locali o a Società patrimoniali che intendono alienare tali beni, valutati al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ARERA riconosce in tariffa al concessionario l'allineamento del valore degli asset alienati al valore industriale residuo a partire dalla data della cessione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sospese per tre anni le procedure per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale indette ai sensi del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, rispetto alle quali, alla stessa data, non sia ancora decorso il termine per la presentazione delle offerte. Le

Stazioni Appaltanti delle gare utilizzano il periodo di sospensione per adeguare i bandi e la documentazione di gara alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 5 agosto 2022 n. 118.

10.01. Marattin.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di impianti di rigassificazione)

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime.

10.02. Benzoni, Bonetti.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 11.

Sopprimerlo.

*** 11.2.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

*** 11.3.** Ghirra, Bonelli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

11.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:

01) al primo periodo, dopo le parole «8 gennaio 2022» inserire le seguenti: «, garantendo una riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente «c) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1), nonché alle piccole medie imprese, che agiscano anche in forma aggregata in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici, per un quantitativo non inferiore ad un terzo del totale di gas offerto;».

11. 5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire l'unitarietà funzionale di progetti complessi, caratterizzati da fasi realizzative sequenziali, e il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socioeconomici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con i principi di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: «7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali di cui ai punti 7 e 7.1 dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) comprenda l'intero ciclo di vita del

progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti insistenti sulla medesima area. Al tal fine, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), riferito all'intero ciclo di vita dell'opera, può essere redatto sulla base di stime o modellazioni qualora l'indisponibilità di dati tecnici, ambientali o operativi, acquisibili solo a valle della fase di ricerca, ne impedisca la validazione *ante-operam* con le migliori tecniche disponibili. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole stabilisce, in tal caso, prescrizioni specifiche per le fasi successive e l'attivazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) rafforzato, volto alla validazione dei dati mancanti o incerti. Prima dell'avvio della fase di esercizio, il proponente sottopone all'autorità competente i dati validati per la verifica di ottemperanza. L'autorità, accertata la coerenza con le stime del SIA, provvede, ove necessario, alla sola revisione dei limiti autorizzativi direttamente correlati ai nuovi dati acquisiti; tale aggiornamento non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), né comporta il rinnovo della procedura di VIA sull'intero progetto.».

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche ai procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari alla valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedurali già compiuti.

11. 6. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

*** 11. 7.** De Bertoldi.

*** 11. 8.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «2.bis», sostituire il primo periodo con il seguente: Fermi restando i requisiti del contratto previsti dal comma 2, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del medesimo comma 2, il contratto prevede espressamente un costo delle garanzie di origine nullo e dà evidenza delle singole voci di costo ovvero degli elementi di valorizzazione delle premialità rispetto al prezzo del gas naturale, fermo restando che eventuali premialità riconosciute al produttore legate al valore dell'EUA rispettano quanto previsto dal presente decreto e non eccedono il 70 per cento di tale valore di tempo in tempo ovvero, in caso di premialità fissa, del valore corrente al momento di sottoscrizione del contratto.

Consequentemente:

al comma 2, lettera b), capoverso comma «2.ter», sostituire le parole: nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti con le

seguenti: nel limite del 50% dei consumi dei predetti clienti;

al comma 3, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 9. Peluffo, Pandolfo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «2.bis», sostituire il primo periodo con il seguente: Fermi restando i requisiti del contratto previsti dal comma 2, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del medesimo comma 2, il contratto prevede espressamente un costo delle garanzie di origine nullo e dà evidenza delle singole voci di costo ovvero degli elementi di valorizzazione delle premialità rispetto al prezzo del gas naturale, fermo restando che eventuali premialità riconosciute al produttore legate al valore dell'EUA rispettano quanto previsto dal presente decreto e non eccedono il 70 per cento di tale valore di tempo in tempo ovvero, in caso di premialità fissa, del valore corrente al momento di sottoscrizione del contratto.

*** 11. 10.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 11. 11.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 11. 12.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «2.ter», sostituire le parole: nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti con le seguenti: nel limite del 50% dei consumi dei predetti clienti;

**** 11. 13.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

**** 11. 14.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 11. 15.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 11. 16.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 11. 17.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sopprimere il comma 4.

11. 18. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel quadro dell'adozione della disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS), è promossa la valorizzazione della CO₂ recuperata dai processi di upgrading del biogas a biometano ai fini della produzione di carbonato di calcio destinato all'impiego come ammendante agricolo, quale misura di sostegno alla filiera del biometano, di economia circolare e di riduzione dell'impronta carbonica dei processi produttivi.

4-ter. Al fine di promuovere la valorizzazione della CO₂, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole «anidride carbonica» la parola: «Non» è soppressa;

b) al numero 23) "Gesso di defecazione da fanghi", dopo le parole «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per l'immissione in commercio di "Gesso di defecazione da fanghi" la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data».

11. 19. Mattia.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i "Progetti di competenza statale", dopo il punto 7.1 è inserito il seguente: «7.1-bis. Per i progetti, di cui ai punti 7 e 7.1 del presente Allegato, compresi gli interventi di adeguamento di viabilità, posa di cavidotti o condotte e le relative opere accessorie, quando tali progetti siano presentati in un contesto di concessione di coltivazione esistente, la Valutazione di Impatto Ambientale si svolge in modo unitario e con un unico provvedimento di compatibilità ambientale, esteso a tutte le fasi progettuali, ivi inclusa la coltivazione e la dismissione, al fine di garantire il bilanciamento degli impatti ambientali con i benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita del progetto;».

4-ter. Al fine di garantire efficienza rispetto a sviluppi rilevanti per la sicurezza energetica, le disposizioni di cui al punto 7.1-bis dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano, su richiesta del proponente, ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato ancora adottato il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e/o non siano conclusi con decreto di autorizzazione.

*** 11. 20.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

*** 11. 21.** Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire efficienza rispetto a sviluppi rilevanti per la sicurezza energetica, all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i "Progetti di competenza statale", dopo il punto 7.1 è inserito il seguente: «7.1-bis. Per i progetti, di cui ai punti 7 e 7.1 del presente Allegato, comprese le opere accessorie e funzionali, in caso di concessioni di coltivazione esistenti, il proponente può richiedere un unico provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorità competente si esprime con un'unica valutazione dell'impatto ambientale sul progetto complessivo;».

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato ancora adottato il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e/o non siano conclusi con decreto di autorizzazione.

11. 22. Squeri, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire efficienza rispetto a sviluppi rilevanti per la sicurezza energetica, all'Allegato II alla Parte II

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i "Progetti di competenza statale", dopo il punto 7.1 è inserito il seguente: «7.1-bis. Per i progetti, di cui ai punti 7 e 7.1 del presente Allegato, comprese le opere accessorie e funzionali, che siano stati oggetto di provvedimento concessorio, il proponente può richiedere un unico provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorità competente si esprime con un'unica valutazione dell'impatto ambientale sul progetto complessivo.».

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato ancora definitivamente concluso il giudizio di compatibilità ambientale.

11. 23. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, comma 2, le parole «entro dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro 24 mesi».

b) all'articolo 45-bis, comma 1, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

11. 24. Squeri, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 45-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

* **11. 26.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

* **11. 27.** Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2027».

11. 28. Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data

del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*** 11. 01.** Schullian, Manes, Steger, Gebhard.

*** 11. 02.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 11. 03.** Gadda.

*** 11. 04.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure di sostegno energetico per le strutture sanitarie ad alto consumo)

1. Al fine di mitigare l'impatto dei costi dell'energia elettrica e garantire la continuità dei servizi di cura e assistenza, a decorrere dal 2026 alle strutture sanitarie, anche private accreditate, che registrano un consumo annuo superiore a 10 GWh per singolo punto di prelievo è riconosciuto un contributo, nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 2, fino a un importo massimo pari al 12 per cento della spesa energetica sostenuta nel corso dell'anno precedente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno energetico delle strutture sanitarie energivore», con una dotazione di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità

attuative del presente articolo, le procedure per la certificazione dei consumi associati ai singoli punti di prelievo da parte delle strutture sanitarie beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 2, al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 11. 05.** Cattaneo, Squeri, Davide Bergamini.

**** 11. 07.** Comaroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza

e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) al comma 11, la parola «7» è soppressa.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.

*** 11. 08.** Squeri, Davide Bergamini.

*** 11. 09.** Peluffo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Meccanismo temporaneo di riduzione delle accise e sostegno ai processi di decarbonizzazione industriale)

1. Al fine di mitigare l'impatto degli aumenti dei costi dei prodotti energetici per i cittadini e incentivare l'autonomia energetica delle imprese, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e il 18 luglio 2026, ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è così destinato:

a) per una quota pari al 70 per cento, alla riduzione delle aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) per una quota pari al 30 per cento, all'incremento del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con specifica destinazione al finanziamento di interventi a favore dei processi di decarbonizzazione e dell'efficienza energetica.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1, lettera b), stabilendo criteri di priorità per gli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio e per l'efficientamento energetico dei cicli produttivi, prioritariamente in favore delle piccole e medie imprese, nonché sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1 lettera a).

11. 011. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua un'indagine conoscitiva sulle procedure di *switching* dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento all'adeguatezza dei flussi informativi e alle modalità di trattamento dei dati personali e tecnici scambiati tra venditori, distributori, intermediari della vendita e gli altri soggetti coinvolti nel processo di cambio fornitore. L'indagine è altresì finalizzata a verificare l'eventuale presenza di pratiche commerciali scorrette, incluse attivazioni non richieste, contatti telefonici indesiderati o altre condotte aggressive che si manifestano nei giorni successivi allo *switching*, nonché a individuare criticità o vulnerabilità che possano esporre i clienti a rischi di utilizzo improprio dei dati o di attivazioni non conformi alla normativa vigente. Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'ARERA può richiedere informazioni e documentazione agli operatori e agli intermediari della vendita, svolgere audizioni e consultazioni pubbliche e coordinarsi, ove necessario, con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la piena coerenza dell'analisi con il quadro regolatorio in materia di *privacy*, *telemarketing* e comunicazioni elettroniche.

2. Al termine dell'indagine di cui al comma 1, l'ARERA presenta una relazione contenente gli esiti delle verifiche e proposte

volte a rafforzare la tutela dei clienti finali nelle procedure di *switching*, anche mediante l'introduzione di standard tecnici, misure di sicurezza, revisioni dei flussi informativi o aggiornamenti delle regole di mercato.

11.012. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.013. Romeo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA per impianti sportivi e natatori ad alto consumo energetico)

1. Al fine di sostenere la continuità gestionale e la funzione sociale degli impianti sportivi e natatori, soggetti a elevati consumi energetici, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle forniture di energia elettrica e di gas naturale consumate da tali strutture è ridotta dal 22 per cento al 5 per cento, relativamente ai consumi documentati nell'esercizio di attività sportive, fino al 31 dicembre 2027.

11.014. Berruto.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Rimodulazione delle concessioni alle cooperative elettriche).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 52, è aggiunto il seguente: «52-bis. Le disposizioni di cui ai commi 50, 51 e 52 non si applicano alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed alle cooperative elettriche, per le quali la rimodulazione delle concessioni in essere è riconosciuta per il periodo di venti anni sulla base di condizioni semplificate e che tengano adeguatamente conto delle peculiarità e della funzione sociale svolta da tali imprese, da definire con il decreto di cui al comma 50.».

* **11.015.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Carra'.

* **11. 016.** Steger.

* **11. 017.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al decimo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle perdite emerse negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio del decimo esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.».

11. 018. Giovine.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Contributi per i servizi di manovra ferroviaria in ambito portuale a saldo invariato per il Bilancio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, le parole «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla decisione della Commissione europea C(2026) 46 final - SA.120071 (2025/N), ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna Autorità di sistema portuale, fermo restando il rispetto dei massimali di spesa complessivi del regime autorizzato dalla Commissione europea».

11. 020. Santillo, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, comma 1, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. 021. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 291, è aggiunto il seguente: «291-bis. Dal 1 marzo 2026, il decreto di cui al comma 290 è adottato previa introduzione di un diverso parametro di valutazione dell'aumento di prezzo del carburante, maggiormente rappresentativo delle oscillazioni di prezzo applicato al distributore.».

11. 022. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Dal 1° marzo 2026 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.

11. 024. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo